

Giuseppe Caridi

UNA RIFORMA BORBONICA BLOCCATA:  
IL SUPREMO MAGISTRATO DI COMMERCIO NEL REGNO  
DI NAPOLI (1739-1746)

Nel quadro delle iniziative riformistiche tese a conferire, mediante interventi di carattere strutturale, nuovo slancio all'economia del Mezzogiorno d'Italia nel primo periodo del Regno di Carlo di Borbone, un posto di assoluto rilievo occupa l'istituzione del Supremo Magistrato del Commercio. Una riforma – quella decretata dal sovrano borbonico su sollecitazione degli ambienti culturalmente più avanzati – che nelle previsioni dei promotori avrebbe dovuto recare un supporto decisivo al languente commercio meridionale, ma che invece, al pari di altre simili iniziative concernenti aspetti diversi dell'economia napoletana, urtò contro le insormontabili barriere erette dalle forze conservatrici. Queste, dopo avere strumentalmente enfatizzato i difetti del Supremo Tribunale – limiti peraltro evidenziati, sia pure con intento costruttivo, anche da qualche esponente della corrente riformistica – nel 1746, a distanza di soli sette anni dalla sua fondazione, riuscirono a ridurne drasticamente le prerogative, bloccando quel rinnovamento in campo commerciale, con riflessi più ampi sulle condizioni economiche generali, che la nuova Magistratura aveva lasciato intravedere nel breve periodo di funzionamento a pieno regime.

In una relazione inviata al Senato veneziano, al termine del suo mandato presso la corte di Napoli, conclusosi nell'ottobre 1738, l'ambasciatore straordinario Alvise IV Giovanni Mocenigo, nell'espone gli aspetti essenziali della locale situazione economica, settore che come è noto era al centro degli interessi della Serenissima Repubblica, sottolineò che il governo napoletano, per quanto in particolare riguardava il commercio, «molto studia per fondarlo ed istituirlo vantaggioso per que' regni»<sup>1</sup>. A tale intenzione non era tuttavia corrisposta fino ad allora, a giudizio del Mocenigo, l'adozione da parte della corte borbo-

Abbreviazioni: Apcf = Archivio Privato Corsini di Firenze; Asn = Archivio di Stato di Napoli; Asv = Archivio di Stato di Venezia; Balr = Biblioteca dell'Accademia dei Lincei di Roma; Bnn = Biblioteca Nazionale di Napoli; Bnsnp = Biblioteca della Società Napoletana di Storia Patria.

<sup>1</sup> Bnsnp, Ms XXII . A . 3/88, f. 96v. La missione straordinaria a Napoli del Mocenigo, che era «uno dei personaggi tipici della diplomazia europea del tempo», aveva avuto inizio nell'aprile 1738 e il 1° novembre dello stesso anno il diplomatico veneziano rientrò in sede, cfr. *Corrispon-*

nica di misure adeguate alla realizzazione dei numerosi progetti a essa presentati e di cui peraltro erano ormai informati anche gli altri emissari dei governi stranieri che vi erano accreditati. Gli ambienti diplomatici sembravano però alquanto scettici sulla capacità di tradurre anche in futuro tali progetti in concreta azione di sviluppo economico e a loro non appariva pertanto particolarmente temibile la concorrenza napoletana in campo commerciale.

Dopo avere osservato che «tutt'i giorni s'intendono nuovi piani di Commercio, e con molta frequenza si cangiano i direttori, o i ricordanti de' medesimi», l'ambasciatore veneto affermò infatti che «tutte le più piene proposizioni che in materia di commercio sono state fatte al Ministro di Vostra Serenità, sono state per uguali comunicate al Nunzio del Papa, all'Ambasciatore di Francia, ed a tutti gli altri Ministri de' Principi». Poiché proprio il Mocenigo era stato il primo a essere messo al corrente dei disegni napoletani di espansione mercantile, la Santa Sede si era inizialmente risentita per la preferenza accordata alla Repubblica veneta. In seguito, però, «accortosi mons. Nunzio della vera maniera di pensare della Corte [di Napoli], non solo si tranquillizzò, ma stabilì ancora esser costante massima di quelli che fondano il loro giudizio sopra la verità, che il gabinetto del re di Napoli per tutto volere, né pensa, né dispone le mire per avvantaggiare il suo commercio in maniera da dar gelosia ad alcuno». In mancanza di iniziative concrete sul piano operativo, Alvise Mocenigo, alla luce dell'esperienza maturata presso quella corte, riteneva perciò del tutto velleitarie le aspirazioni a uno sviluppo commerciale del Regno: «ogni riflesso sarebbe vano, ogni pronostico pericoloso, quando il tempo non dia metodo migliore a' consigli, e sistema più regolare ed adattato alle loro direzioni»<sup>2</sup>.

Le considerazioni dell'emissario veneziano, condivise dal nunzio pontificio, denotano quindi una scarsa fiducia nelle prospettive di decollo economico del Regno di Napoli, alla cui guida politica da alcuni mesi, subito dopo la partenza del Santisteban, i sovrani spagnoli, che continuavano a esercitarvi una pesante tutela, avevano posto Josè Joachim de Montealegre, marchese e poi duca di Salas. Il nuovo «visir» – termine con cui, come è noto, fu definito il primo segretario di stato dal Tanucci – non aveva del resto destato una impressione molto favorevole nel Mocenigo. Questi infatti, pur reputando il Montealegre

*denze diplomatiche veneziane. Dispacci*, vol. XVI, a cura di M. Infelise, Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, Roma 1992, pp. 22, 535, 591.

<sup>2</sup> Bsnsp, Ms. XXII. A. 3/88, ff. 96v-97r. Alcuni mesi più tardi, nel maggio 1739, il successore del Mocenigo a Napoli, Cesare

Vignola, comunicava al Senato veneziano che «il commercio è stato ed è quello che rapisce sempre le più serie applicazioni del governo napoletano», cfr. Asv, *Senato. Dispacci Napoli*, fz. 130; *Corrispondenze diplomatiche veneziane* cit., vol. XVI, p. 639.

un uomo colto e di ingegno vivace, non lo riteneva tuttavia all'altezza dell'oneroso compito di reggere le sorti del governo napoletano, incarico al quale era approdato grazie alle pressioni spagnole e agli intrighi di corte e che invece aveva mostrato di sapere ricoprire con notevole competenza il suo predecessore Josè Emanuel Benavides, conte di Santisteban. Il Salas, riferì l'ambasciatore veneto,

fin dalla sua prima età fu impiegato nella Segreteria di Spagna, dove si fece strada col suo vivace spirito non solo per quello riguarda il maneggio degli affari politici, ma agli ornamenti ancora d'una distinta letteratura, avendo egli occupato, per quello dicono, un posto riguardevole per credito fra gli uomini di lettere e se anche occupatissimo in oggi sotto il carico pesante d'un Regno intero, non lascia però di conservarsi ancora, per quello fa credere, un ottimo gusto per le lettere. È riuscito, e tuttavia si riguarda con ammirazione e con stupore l'aver egli potuto dopo la partenza del Conte di Santo Stefano entrare solo alle redini del Governo. Sia stato favore degli appoggi che ha in Spagna, o merito di raggiri di Corte, certo cosa è che il Marchese di Montealegre non si può in conto veruno paragonare al Conte di Santo Stefano. Questi, oltre la distinzione dei suoi natali, era persona provveduta di grandi talenti per gli affari di Stato, particolarmente sul gusto de' sentimenti Spagnuoli<sup>3</sup>.

Il giudizio poco lusinghiero del Mocenigo sulle qualità di statista del Montealegre in confronto al suo predecessore potrebbe in realtà essere stato influenzato, da un lato, dalla convinzione, peraltro abbastanza diffusa tra i diplomatici, che i governanti dovevano occuparsi a tempo pieno delle questioni politiche – come nel caso del Santisteban, che aveva perciò riscosso il consenso dell'ambasciatore veneto – senza ulteriori impegni, quali ad esempio quelli letterari del primo segretario, ritenuti distrazioni contrastanti con il suo ruolo. A ciò va aggiunta, d'altro lato, la malcelata preoccupazione per la volontà del Salas, resa già manifesta da precedenti iniziative, di intervenire comunque attivamente in campo economico al fine di mutare a favore del Regno di Napoli le relazioni mercantili, che lo vedevano svantaggiato rispetto agli altri Paesi mediterranei, tra cui appunto la stessa Repubblica di Venezia<sup>4</sup>.

<sup>3</sup> Bsnsp, Ms. XXII. A. 3/88, f. 91v. Il Santisteban, nella sua qualità di maggiordomo maggiore, su disposizione della corte ispanica e in particolare della regina Elisabetta Farnese, aveva guidato con autorevolezza il governo napoletano ed esercitato un controllo asfissiante sul giovane re Carlo, cfr. G. Caridi, *Essere re e non essere re. Carlo di Borbone a Napoli e le attese deluse (1734-1738)*, Rubbettino, Soveria Mannelli 2006.

<sup>4</sup> *Corrispondenze diplomatiche veneziane* cit., vol. XVI, pp. 574-575. Il Senato di Venezia era riuscito a infiltrare nella segreteria di Montealegre un proprio informatore, l'abate Michelangelo Bozzini, per aver notizie dei trattati di commercio che la corte di Napoli cercava di stipulare con altri stati e che avrebbero potuto pregiudicare gli interessi veneziani, cfr. Ivi, pp. 24-25, 576.

In effetti, dopo avere preso il posto del Santisteban, Montealegre, con il supporto di un gruppo di intellettuali napoletani, formatisi nel clima del preilluminismo giannoniano, e con l'indispensabile avallo dello stesso sovrano Carlo di Borbone e della corte di Madrid, predispose importanti riforme di carattere economico<sup>5</sup>. Questi provvedimenti avrebbero certamente potuto produrre risultati positivi, come lasciava intravedere la promettente fase iniziale, se gli ambienti locali più retrivi, timorosi del danno che si sarebbe arrecato ai loro interessi, protetti da consolidati privilegi, non si fossero coalizzati per bloccarne una durevole applicazione, determinandone quindi il sostanziale fallimento, come d'altronde previsto dagli esperti diplomatici forestieri.

La principale riforma messa in atto dal Montealegre per la promozione economica del Regno fu l'istituzione, il 30 ottobre 1739, del Supremo Magistrato del Commercio, organo centrale dalla vasta competenza e destinato alla trattazione di tutte le controversie aventi per oggetto rapporti commerciali, che venivano perciò sottratte alla giurisdizione degli altri tribunali<sup>6</sup>. Poiché appariva realisticamente impossibile «recidere alla base tutti insieme gli innumerevoli privilegi cre-

<sup>5</sup> R. Ajello, *La vita politica napoletana sotto Carlo di Borbone. «La fondazione ed il tempo eroico della dinastia»*, in Aa. Vv., *Storia di Napoli*, Società Editrice Storia di Napoli, vol. IV, Napoli 1976, pp. 628-644. Su iniziativa del Montealegre, nel triennio 1739-1741, definito da Ajello «il meriggio del tempo eroico», si concentrarono le principali riforme caroline. Per una sintesi delle riforme promosse nel Regno di Napoli durante la guida del governo da parte di Montealegre, cfr. inoltre, per tutti, E. Chiosi, *Il Regno dal 1734 al 1799*, in G. Galasso e R. Romeo (diretta da), *Storia del Mezzogiorno*, Edizioni del Sole, Napoli 1986, vol. IV, t. I, pp. 384-396 e A. M. Rao, *Il riformismo borbonico a Napoli*, in Aa. Vv., *Storia della società italiana*, Teti, Milano 1989, pp. 218-230. Secondo Bartolomeo Intieri, il Montealegre era il «Supremo Ministro, che si ha guadagnato tutta la grazia del Re», cfr. Apcf, *Lettere di Bartolomeo Intieri al principe Bartolomeo Corsini*, lettera del 24 novembre 1739 al Buondelmonti; R. Iovine, *Una cattedra per Genovesi nella crisi della cultura moderna a Napoli 1744-1754*, «Frontiera d'Europa», VII (2001), nn. 1-2, p.411.

<sup>6</sup> Asn, *Segreteria di Stato di Azienda*, B. 7. ff. 1r-6r. Il «Bando per la pubblicazione

del Reale Editto di Creazione del Supremo Magistrato di Commercio», emanato il 30 ottobre 1739, fu stampato da Francesco Ricciardo «Impressore del Real Palazzo», il 26 novembre 1739. Il testo venne poi inserito in A. De Sarii, *Codice delle leggi del Regno di Napoli*, Napoli 1795, libro VIII, pp. 5-12. L'intento di istituire «una magistratura speciale per le cause riguardanti il commercio fu ispirato dal presupposto che gravissimo intralcio allo svolgimento dell'attività mercantile era la mancanza di una spedita e pronta amministrazione della giustizia», cfr. A. Allocati, *Il Supremo Magistrato del Commercio del Regno di Napoli (1739-1808)*, «Studi Economici», X (1955), nn. 1-2, p. 115. Con editto del 28 novembre 1739, fu istituito il Supremo Magistrato di Commercio anche nel Regno di Sicilia. L'editto fu spedito al vicerè dell'Isola, Bartolomeo Corsini, che lo trasmise alle magistrature siciliane e a Biagio de Spucches, presidente del Tribunale del Concistoro, a cui fu affidato l'incarico di curarne la pubblicazione e l'esecuzione, cfr. V. Sciuti Russo, *Il Supremo Magistrato di Commercio in Sicilia*, «Archivio Storico per la Sicilia Orientale», LXIV (1968), pp. 253-300.

sciuti nelle acque stagnanti del sistema vigente», la fondazione di «nuove giurisdizioni privilegiate rappresentava l'unico mezzo per offrire una qualche difesa ai nuovi interessi emergenti [...] applicando la stessa logica che aveva fatto nascere le altre, ma con maggior energia e nell'interesse generale»<sup>7</sup>.

In precedenza, tra la fine del governo imperiale e gli inizi di quello borbonico, proposte per l'istituzione di un apposito tribunale per i procedimenti relativi al commercio erano state avanzate da Federico Valignani e Gregorio Grimaldi. Dopo avere analizzato gli ostacoli che si opponevano allo sviluppo mercantile del Regno, il Valignani, nelle sue *Riflessioni sopra il Commercio del Regno di Napoli*, pubblicate al crepuscolo del vicereame austriaco, individuava uno dei più efficaci rimedi nella fondazione di un «tribunale particolare», da lui definito «Direzione del Commercio», denominazione il cui scopo era quello di distinguerlo agli occhi del popolo dagli altri tribunali, verso i quali vi era una manifesta diffidenza. Le prerogative giurisdizionali e le procedure della nuova magistratura, dettagliatamente indicate dal suo promotore, apparivano per molti aspetti simili a quelle che sarebbero state attribuite al Supremo Magistrato borbonico. Differente rispetto a quella del nuovo Tribunale era invece la pianta organica della Direzione del Commercio proposta dal Valignani, che ne assegnava la guida a un prefetto, reggente del Collaterale di cappa e spada e prevedeva l'esclusione dei Ministri togati<sup>8</sup>. In un

<sup>7</sup> R. Ajello, *La vita politica napoletana sotto Carlo di Borbone cit.*, p. 637. La fondazione del nuovo Tribunale «nacque da una critica realistica del diritto vigente e dei suoi difetti pratici, giudizio che era comune a tutta la corrente culturale nata da D'Andrea, proseguita da Biscardi, Argento, Ventura», cfr. Id., *Carlo di Borbone re delle Due Sicilie*, in Carlo di Borbone, *Lettere ai sovrani di Spagna*, a cura di I. Ascione, voll. I-III, Ministero per i Beni e le Attività culturali, Roma 2001-2002, vol. II, 1735-1739, p. 33. Lo stesso Montealegre avrebbe affermato che il Supremo Magistrato del Commercio «siendo un tribunal de nueva creacion instituido por el Rey, no puede, ni debe estar sujeto a las leyes, y costumbres de los otros tribunales, pero solo dirigirsi y arregolarse a las que S. M. se ha servido prescrivir», cfr. Balr, *Corsiniana. Lettere di Montealegre a Bartolomeo Corsini*, B. 2495, lettera 9 del 23 aprile 1740. Dell'intenzione di fondare un nuovo Tribunale per le cause riguardanti il commercio si

era a conoscenza negli ambienti diplomatici napoletani sin dal maggio 1739, come risulta dal dispaccio inviato il 26 di quel mese dal residente Cesare Vignola al senato veneziano, cfr. Asv, *Senato. Dispacci Napoli*, fz. 130; *Corrispondenze diplomatiche veneziane cit.*, vol. XVI, p. 639. Il 10 giugno 1739 si tenne la prima riunione di una Conferenza di Commercio, che sarebbe poi confluita nel Supremo Magistrato, cfr. Asn, *Supremo Magistrato di Commercio*, vol. 1728.

<sup>8</sup> F. Valignani, *Riflessioni sopra il Commercio del Regno di Napoli*, «Frontiera d'Europa, società economia istituzioni diritto del Mezzogiorno d'Italia», VII (2001), nn. 1-2, pp. 229-280. Degli otto direttori della magistratura proposta dal Valignani, 4 dovevano essere nobili e 4 mercanti. Sull'opera del Valignani cfr. G. F. De Tiberiis, *Le «riflessioni sopra il commercio» di Federico Valignani. Alle origini del pensiero riformatore nel Regno di Napoli*, «Frontiera d'Europa», VII (2001), nn. 1-2, pp. 165-228.

suo scritto redatto subito dopo l'avvento al trono di Carlo di Borbone, Gregorio Grimaldi, a sua volta, aveva preliminarmente sostenuto che con l'avvento a Napoli di un «proprio Principe» si erano finalmente determinate le condizioni per la «ripresa del commercio sul modello delle fiorenti Nazioni». Erano state quindi ampiamente esaminate le attività commerciali dei principali stati europei, e ne era derivata la necessità di rendere più celere l'amministrazione della giustizia, come avveniva coeivamente in Inghilterra, in Olanda e soprattutto in Francia, dove «specialmente si è in vigilato a trovare i mezzi più proprj, che le liti de' mercatanti presto si decidessero». Sull'esempio di quanto accadeva in questi Paesi, il Grimaldi suggerì pertanto di creare a Napoli una «Giunta di Ministri probi», sia con le funzioni di corte d'appello per le sentenze dell'istituendo Consolato di mare, sia «per decidere al possibile con brevità tutte le altre cause, che nascessero tra' mercatanti, sì riguardo alle di lor mercatanzie; come ancora alle manifatture che quivi si travagliano»<sup>9</sup>.

All'atto della sua fondazione, il Supremo Magistrato venne a sostituire la Giunta di Commercio – in vigore dall'aprile 1735 e abolita appunto nell'ottobre 1739 – costituita anch'essa su impulso decisivo del Salas e nelle cui proposte si era già cominciato ad avvertire «l'alito de' tempi nuovi»<sup>10</sup>. L'operato della Giunta era stato sostanzialmente positivo ma, per le competenze piuttosto ristrette a essa attribuite, questo ente non aveva potuto superare i gravi ostacoli, pur dettagliatamente segnalati – corruzione e inefficienza dei pubblici ufficiali e lungaggini burocratiche molto spesso pretestuose – la cui eliminazione era propedeutica allo sviluppo del commercio<sup>11</sup>. L'esperienza quadriennale della Giunta di Commercio borbonica, che a sua volta si era avvalsa di quella di altre due precedenti Giunte simili, promosse tra la fine del Seicento e gli inizi del Settecento<sup>12</sup>, sarebbe

<sup>9</sup> G. Grimaldi, *Considerazioni intorno al Commercio del Regno di Napoli*, «Frontiera d'Europa», VII (2001), pp. 319-358. I magistrati avrebbero dovuto assolvere con estremo rigore il compito di fare applicare le leggi, «imperciocchè questo è il sommo de' mali, che cagiona tanto danno a questo Regno, che poco s'invigila all'osservanza delle leggi, che con somma accuratezza si ritrovano in esso stabilite», cfr. Ivi, p. 337. Sul trattato del Grimaldi cfr. R. Pilati, *Del commercio: Gregorio Grimaldi e il riformismo napoletano nella prima età borbonica*, «Frontiera d'Europa», VII (2001), pp. 281-318.

<sup>10</sup> M. Schipa, *Il Regno di Napoli al tempo di*

*Carlo di Borbone*, Luigi Pierro e figlio, Napoli 1904, p. 559.

<sup>11</sup> G. Caridi, *Giunta del Commercio e abusi degli ufficiali agli inizi del regno di Carlo di Borbone*, in M. Mafri e M. R. Pelizzari (a cura di), *Tra res e imago. In memoria di Augusto Placanica*, Rubbettino, Soveria Mannelli 2007, t. II, pp. 967-981.

<sup>12</sup> Ivi, pp. 967-968. Le Giunte precedenti furono istituite nel 1690 su iniziativa di Francesco D'Andrea e nel 1710 su impulso di Serafino Biscardi. Il D'Andrea, dopo avere denunciato il grave danno arrecato all'economia napoletana dalla moltiplicazione degli uffici, che erano «in maggior prezzo di prima» a causa delle

pertanto dovuta confluire nel nuovo ente giurisdizionale, da cui tuttavia, in virtù degli ampi poteri attribuitigli, si attendevano esiti ben più brillanti.

L'editto regio con il quale fu istituito il Supremo Magistrato di Commercio si apriva con un preambolo introduttivo in cui si evidenziava lo stridente contrasto fra le enormi risorse naturali delle quali era ampiamente dotato il Regno di Napoli, che disponeva quindi di notevoli potenzialità di sviluppo, e la secolare incapacità di metterle a frutto. Le diverse province del Regno,

o sia per la natura del terreno che le felicità, o sia per la benignità del Clima che le feconda, o per l'opportuna situazione, o per la commodità, e frequenza de' Porti, o finalmente per l'indole vivace, ed industriosa de' Popoli, non hanno di che portare invidia a qualunque più fortunata parte di Europa. Ma tutte queste prerogative, e doti eccelse, che per lo lungo corso di più secoli resero questo Regno invidiabile, riuscivano parte inutili a quel fine a cui sembravano dalla Divina Provvidenza destinate, e parte ancora convertivansi in nostro danno, e pernicie, per varie cagioni delle quali gran parte a tutto il mondo è ben nota<sup>13</sup>.

Tale palese incongruenza era dipesa dalla mancanza di efficaci indirizzi di politica economica, derivante dall'assenza di una guida autorevole. Nonostante «la natura aiutata dall'arte, [...] gli elementi medesimi [...] e i] tanti Celesti doni, che largamente lor piovevano», gareggiassero ad «arricchire le nobilissime Regioni di questo Regno», queste infatti «pure erano per istrane disavventure, quasi per così dire, dall'opulenza medesima desolate, rivolgendosi li maggiori fondamenti della loro felicità in altrettanti argomenti di compassione, e di lutto». A porre rimedio a tanto degrado e a imprimere quindi una decisiva svolta alla conduzione economica del Regno era finalmente intervenuta l'ascesa al trono di Carlo, sulla cui azione, opportunamente orientata dal nucleo di riformatori radunati attorno al Montea-legre, si fondava l'auspicio di una inversione di tendenza, da basarsi prevalentemente sulla espansione del commercio. La stessa fiducia nel nuovo sovrano si era manifestata del resto, sin dall'inizio del suo regno, tra larghi strati dell'opinione pubblica locale, le cui attese, tuttavia, dopo il primo quinquennio non apparivano ancora affatto sod-

«accresciute estorsioni» dei titolari, evidenziò il forte intralcio posto alla circolazione delle merci dall'enorme numero dei passi, gestiti dai feudatari, contro i quali richiese un'azione energica, cfr. ASNA, *Collaterale, Notamenti*, v. 76, ff. 32r, 59v-60r. La Giunta promossa dal Biscardi fu «dotata di eccezionali poteri per reprimere

i contrabbandi, in particolare dei baroni», cfr. R. Ajello, *Il vicerè dimezzato. Parassitismo economico e costituzionalismo d'antico regime nelle lettere di M. F. Von Althann*, «Frontiera d'Europa ...», I (1995), p. 146.

<sup>13</sup> Asn, *Segreteria di Stato di Azienda*, B. 7, f. 2r.

disfatte<sup>14</sup>. In particolare, per quanto concerneva l'attività mercantile, molto si era puntato sul nuovo clima derivante dalla presenza in sede di un monarca «tanto aspettato»<sup>15</sup>. La speranza che, contrariamente al passato, con l'avvento di Carlo si procedesse a una trasformazione strutturale era stata tra l'altro chiaramente espressa a conclusione di una lunga relazione con la quale nel giugno 1737 la Giunta di Commercio, dopo un'ampia e accurata ricognizione, aveva proposto importanti novità volte a eliminare le prevaricazioni dei diversi ufficiali e snellire le procedure burocratiche.

Nella corrente stagione, in cui per segnalatissimo dono e favore del Cielo, siamo stati consolati – affermò la Giunta – di aver per nostro sovrano la M[aestà] V[ostra], e per lo nostro bene meravigliosamente interessato, conosciamo benissimo potersi sperare, che non solamente torni questo Regno alla sua pristina dignità, ma impareggiabilmente si migliori, e perfezioni tutto ciò, che fin'ora forse avea bisogno di migliorarsi, e perfezionarsi<sup>16</sup>.

Nell'introduzione al decreto istitutivo dell'ente destinato a sostituire la Giunta si faceva perciò ancora esplicito riferimento all'indispensabile intervento in materia economica di Carlo, cinto della corona di Napoli per «il gran disegno dell'Eterna provvidenza che aveva riserbato al Nostro invito Monarca la gloria di far valere, e fruttificare con larga usura le singolari doti di questo Regno, nelli trapassati tempi o male usate, o neglette»<sup>17</sup>. All'interno del Meridione d'Italia, «il disagio economico» era da tempo «il più fortemente e annosamente e universalmente sentito e il più insistentemente segnalato»<sup>18</sup>. A decorere dal primo decennio del Settecento vi era stata in realtà una fioritura di scritti basati sul «presupposto che fosse utile indicare i problemi perché appariva finalmente possibile risolverli». Le analisi

<sup>14</sup> G. Caridi, *Essere re e non essere re cit.*, pp. 193-194. Le trasformazioni auspiccate da parte dell'opinione pubblica erano state duramente osteggiate dalla «nobiltà napoletana e regnicola, clero, legali e benestanti in genere –il cosiddetto cetto civile – [che ...] erano tenuti saldamente uniti dal vincolo finanziario, costituito dalla comune titolarità del rilevante debito pubblico e degli uffici venali» Questi interessi settoriali erano portati avanti dalla Città, nella sua veste di rappresentante di tutto il Regno, e sostenuti dalle magistrature centrali.

<sup>15</sup> G. Pallante, *Lo Stanfone o sia memoria per la riforma del Regno di Napoli*, Morano, Napoli 1885, pp. 5-6. Il sovrano avrebbe

dovuto riordinare il Regno affinché «togliendosi tutti gli abusi introdotti dalla malizia de' mercenarij e dalla necessaria politica di un Padron lontano, possa godere de' vantaggi, che naturalmente nascono dall'esser governato dal Padron presente». Sulla figura e l'opera del Pallante, cfr. I. Ascione, *Memoria per la riforma del Regno: Stanfone (1735-1737)*, Consorzio editoriale Fredericiana: A. Guida, Napoli 1996.

<sup>16</sup> Bsnsp, Ms. XXI. D. 30, f. 237r-237v.

<sup>17</sup> Asn, *Segreteria di Stato di Azienda*, B. 7, f. 2r.

<sup>18</sup> C. A. Broggia, *Trattato de' tributi, delle monete e del governo politico della Sanità*, Palombo, Napoli 1743, dedica; M. Schipa, *Il Regno di Napoli cit.*, p. 557.



spesso ampie e accurate degli autori di quei memoriali – dal Biscardi al Riccardi, al Valignani, dal Borgia al Contegna, al Pallante – vertevano principalmente sulle condizioni economiche e commerciali del Regno e «per la prima volta nella storia meridionale – sottolinea Raffaele Ajello – il pensiero politico affrontò con piena consapevolezza e con forti speranze di successo il problema che impegnava già la vita civile dei paesi più progrediti d'Europa, e che può essere indicato con il binomio: produttività-parassitismo»<sup>19</sup>. In tale ottica, un forte sostegno alla crescita della produttività tentò di dare la corrente napoletana dei cosiddetti, *afrancesados*, guidata politicamente dallo stesso primo segretario di stato Montealegre, la cui opera, all'ombra protettiva della corte ispanica, suscitò un clima fiducioso, di cui si sarebbe reso interprete, tra gli altri, Carlo Antonio Broggia. Questi, nella dedica al Salas del suo *Trattato de' Tributi, delle monete, e del governo politico della Sanità*, volle infatti mettere in evidenza come «l'alta mente» della regina Elisabetta Farnese avesse destinato a reggere i napoletani il figlio Carlo «affinché ricreasse e ristorasse uno stato, già da lunga Età e in varie guise languente e soccombente»<sup>20</sup>.

Lo stesso Carlo, premesso che il suo principale dovere consisteva «nel procurare con ogni diligenza il vantaggio, e il beneficio delli nostri amatissimi Sudditi», dichiarò che lo strumento per conseguire tale obiettivo era quello di «adoperare un'efficacissima cura, per accrescere così l'interno, come l'esterno Commercio», che si era quasi del tutto «estinto per li cattivi accidenti delli passati tempi, e per la lunga assenza delli suoi Monarchi». Era d'altronde manifesto, in quanto dimostrato dalla plurisecolare esperienza di tutte le nazioni, «che a misura che si aumenta, o si diminuisce in uno stato la Negoziazione, ed il Traffico, cresce, o manca in quello a proporzione l'opulenza de' Popoli, e la forza, la gloria, e lo splendore del loro Sovrano»<sup>21</sup>.

Da questa preliminare considerazione derivava l'improrogabile necessità di rimuovere ogni impedimento all'esercizio del commercio e di mettere viceversa in pratica «quelli Espedienti», in grado di «farlo risorgere, e rifiorire». Fondamentale a questo scopo, affinché si giungesse cioè al «felice corso del Traffico», era una corretta e rapida amministrazione della giustizia, per il cui espletamento era pertanto ineludibile la creazione di un nuovo organo. Tale iniziativa era stata sollecitata, tra gli altri, con particolare insistenza dal francese Anna Giovan Battista Vaucouleur, un esperto studioso di economia che, grazie alla validità dei suoi progetti, era stato ritenuto meritevole di un

<sup>19</sup> R. Ajello, *Gli «afrancesados» a Napoli nella prima metà del Settecento. Idee e progetti di sviluppo*, in M. Di Pinto (a cura di), *I Borbone di Napoli e i Borbone di Spagna. Un bilancio storiografico*, vol. I, Guida,

Napoli 1985, pp. 115-116.

<sup>20</sup> C. A. Broggia, *Trattato de' tributi* cit., dedica.

<sup>21</sup> Asn, *Segreteria di Stato di Azienda*, B. 7, ff. 2v-3r.

impiego nell'apparato fiscale del Regno dalla Giunta di Commercio, con la quale aveva stretto un rapporto di proficua collaborazione<sup>22</sup>.

In una raccolta di *Progetti economici*, già custodita nell'Archivio di Stato di Napoli – segnalata da Michelangelo Schipa ma andata poi perduta – erano contenuti numerosi scritti del Vaucoulleur «per servizio di S. M.». Tra essi, particolare interesse suscitano due progetti relativi al commercio e alle manifatture: 1) *Annotamento intorno a tutti i Commerci che potranno farsi fra i Regni delle due Sicilie e il rimanente del mondo*, 2) *Annotamento intorno alle Manifatture*.

Nel primo progetto si partiva dal presupposto che i Regni di Napoli e Sicilia si trovavano nelle condizioni ideali per essere «i più ricchi d'Europa» ma tale situazione estremamente favorevole dipendeva solo dalla natura poiché «gli abitanti poco o nulla vi contribuiscono». Si passava quindi all'analisi della situazione in cui versava il commercio internazionale e si proponevano le misure ritenute necessarie al suo incremento. La trattazione era articolata in cinque sezioni<sup>23</sup>:

1. danni provocati dall'asfissia del commercio marittimo, tra cui risaltavano la deficienza di acquirenti delle produzioni artigianali e la mancanza di imprenditori manifatturieri, l'inutilità pubblica del denaro contante e il predominio estero sulle mercanzie nazionali;

2. benefici di carattere generale conseguenti allo sviluppo del commercio marittimo, con esempi tratti da altri stati, e ricadute positive sui diversi strati sociali, dal ceto popolare, «spoltrito, tolto dalla miseria, educato al senso del dovere e dell'onore», al ceto civile, dalla nobiltà al clero;

3. vantaggi che si sarebbero procurati ai Regni di Napoli e Sicilia attraverso la istituzione di una Regia Compagnia di commercio marittimo, che avrebbe proceduto all'esportazione delle principali produzioni locali: cereali, olio, vino, acquavite, frutta, riso, legumi, pesci, bovini, ovini, caprini, suini, volatili, seta, lana, lino, canapa, ferro, pece, manna, liquirizia, legname. Il Vaucoulleur sosteneva inoltre l'esigenza di aumentare la produzione di acquavite e migliorare quella del vino, di coniugare la soddisfazione della richiesta di seta grezza da parte del mercato estero con il bisogno di occupazione della manodopera regnicola, le cui manifatture dei tessuti di seta e lana dovevano perfezionarsi mediante il ricorso agli insegnamenti di esperti operai

<sup>22</sup> G. Caridi, *Giunta del Commercio* cit., pp. 974-975. Con la consulta dell'11 agosto 1736, la Giunta propose al sovrano «di ordinare al suo generale intendente D. Giovanni Brancaccio, che nella nuova pianta, che si sta facendo degli ufficiali della Regia Dogana, situi questo soggetto [il Vaucoulleur] in qualche posto convene-

vole, così per darle modo di viver decentemente, come per farlo maggiormente istruire delle cose nostrali nella Dogana istessa, acciò sia pronto ad ogni nostra richiesta», cfr. Bsns, Ms. XXI. D. 30, ff. 81v-83v.

<sup>23</sup> M. Schipa, *Il Regno di Napoli* cit., pp. 561-563.

forestieri. Si sarebbero dovute inoltre incrementare le fabbriche di lino, importando dall'estero la materia prima che scarseggiava nel Napoletano. Bisognava attivare gli scambi con i Paesi del Levante attraverso una nave di cinquemila quintali che intraprendesse tre o quattro viaggi all'anno; si suggeriva di incentivare i traffici con il resto d'Italia mediante imbarcazioni di stazza minore prese a nolo, e stabilire e intensificare inoltre collegamenti e commerci con il Portogallo, la Francia, l'Inghilterra, l'Olanda, l'Europa settentrionale, l'America, l'India, la Cina. L'aumento delle esportazioni avrebbe avuto ripercussioni favorevoli sia sul settore agricolo che su quello manifatturiero e ne avrebbe tratto vantaggio la stessa città di Napoli, dove «non si vedrebbero più le piazze e le strade occupate da oziosi e giuocatori, il cui notevole numero cagiona lo stupore de' forestieri». Si proponeva la costruzione di una casa per l'educazione dei fanciulli e di magazzini per la Compagnia, per i commercianti e gli imprenditori. Occorreva istituire una scuola navale biennale e gratuita per la formazione di ufficiali e piloti<sup>24</sup>;

4. confutazione dei rilievi eventualmente mossi alle precedenti proposte: ignoranza dei sudditi, diffidenza verso una Compagnia regia, scarse disponibilità di risorse materiali, umane e finanziarie. Per fare fronte a tali inconvenienti, si riteneva che sarebbe stata sufficiente l'anticipazione da parte del sovrano di 220 mila ducati, recuperabili in tempi brevi poiché, una volta stabilita la Compagnia, si sarebbe fatto a gara a investirvi capitali;

5. modello di statuto della istituenda Compagnia composto di 56 articoli contenenti i doveri e le prerogative a essa spettanti: le modalità con le quali si sarebbe dovuta stabilire, il tipo e le funzioni delle azioni, la quantità e le mansioni degli ufficiali, le attribuzioni dei diversi uffici, le corrispondenze con l'estero.

Nell'Annotamento relativo alle manifatture il Vaucouleur osservava preliminarmente che

<sup>24</sup> Ivi, p. 562-563. Per quanto atteneva al commercio estero, il Valignani aveva sottolineato l'importanza fondamentale degli scambi, in forte attivo, con Venezia e l'Inghilterra, «due Nazioni forastiere» operanti rispettivamente nell'Adriatico e nel Tirreno, che «levano tanto de' nostri generi, né mai ne immettono de' loro da uguagliare il valore, sicchè per questa ragione, e per li frequenti diritti, che pagano sempre, resta nel Regno del denaro contante», cfr. F. Valignani, *Riflessioni sopra il*

*Commercio* cit., p. 250. In Francia, la fondazione delle compagnie mercantili era stata fondamentale per il decollo economico. Le compagnie, tuttavia «potevano promuovere e sostenere il commercio con grande vantaggio se erano costituite da mercanti: in quel caso abbondanza di capitali impiegati e credito delle nazioni, dove si contrattava, rappresentavano il volano della crescita economica», cfr. R. Pilati, *Del commercio* cit., pp. 295-296.

tra' lavori de' popoli, la cultura de' terreni ha il primo posto; le manifatture il secondo; l'una e le altre si strettamente connesse che il languore delle une fa quello dell'altra. Ad esse è strettissimamente unito il commercio, e con esse si collegano le dogane.

Si suddivideva quindi il progetto in tre parti<sup>25</sup>:

1) indicazione dei mezzi necessari alla conoscenza della differente tipologia delle manifatture già funzionanti e di quelle da attivare. Diligente esecuzione di determinati compiti: cooperazione tra addetti al commercio e alla fabbricazione; periodica visita ai magazzini, alle botteghe e alle fabbriche; esame delle modalità di produzione delle materie prime; informazioni di appaltatori e doganieri sul flusso delle importazioni e delle esportazioni; presenza presso la Giunta di Commercio di un rappresentante per ogni provincia. Distinzione tra le dogane regie e quelle date in appalto, con possibilità tuttavia per entrambe di abbassarne le tariffe, al fine di favorire determinate fabbriche, come del resto avveniva in Francia<sup>26</sup>;

2) cure che si dovevano prestare ai prodotti naturali, definiti «merci o primi ingredienti», per adattarli alle manifatture. Per ciò che concerneva i cereali si raccomandava particolare attenzione nella concessione delle licenze di esportazione, le cosiddette «tratte». I cerealicoltori avrebbero infatti seminato una superficie minore di terreno se non fosse resa agevole e conveniente l'esportazione dei loro prodotti. Ancora una volta, illuminante al riguardo era l'esempio della Francia, dove ci si era resi conto che il divieto di esportazione del grano, sperimentato per sei anni, aveva finito con il produrre l'effetto contrario a quello voluto e perciò invece di impedire la carestia se ne era addirittura rivelata la causa. In Inghilterra la coltura dei terreni era tenuta in tale considerazione che ai produttori era pagato «un tanto per ciascun tumulo [di grano] che n'esce per l'estero». In caso di mancata vendita, era lo stesso stato a comprare il grano e a buttarlo poi a mare, «amando meglio perderne tutto il valore che lasciarlo invendibile nei granai degli agricoltori». Per il vino occorreva curare meglio le vendemmie e conservarlo in damigiane grandi, tenute in cantine molto fresche. L'acquavite richiedeva l'impianto di nuove fabbriche, che tuttavia si poteva effettuare a basso costo. Si raccomandava una corretta manipolazione dell'olio, per ridurne l'acidità. Per altri prodotti

<sup>25</sup> M. Schipa, *Il Regno di Napoli* cit., pp. 563-565.

<sup>26</sup> Ivi, p. 564. Il Valignani aveva osservato che «nel Regno di Napoli [...] se ancora per lungo tempo si persisteria nel tenere alte le Tratte e li Dazi, que' Negozianti, che per lo maggiore commodo qui vengono, non

trovandoci il guadagno, cercheranno altrove li stessi generi, che contrapposti a nostri Dazi eguaglieranno, se non sorpasseranno tutto il commodo, che con trafficare con noi ritrovano», cfr. F. Valignani, *Riflessioni sopra il Commercio* cit., p. 260.

appariva necessario avvalersi degli insegnamenti di specialisti forestieri. Nella fattura del formaggio si raccomandava il supporto di esperti provenienti da Milano o da Parma, nella sericoltura era opportuno ricorrere a qualche setaiolo piemontese che ammaestrasse i lavoratori locali e dalla Francia dovevano giungere maestri per i lavori di fili d'oro e d'argento;

3) accorgimenti da attuare per il mantenimento delle fabbriche e per evitare le frodi di imprenditori e operai. L'acqua, la rugiada, l'aria e il sole esercitavano notevole influenza sulle condizioni delle manifatture. Poiché era «inutile ostinarsi a perfezionare indifferentemente ogni sorta di fabbriche», bisognava provvedere al miglioramento solo di quelle ritenute più vantaggiose e se ne indicavano i mezzi. Si consigliava infine di costituire presso la Giunta di Commercio un ufficio che «dovrebbe corrispondere con ispettori sparsi per le provincie; fare a fin d'anno il bilancio del commercio dello stato con tutti i paesi stranieri in generale, e con ciascuno in particolare, per conoscere quelli co' quali si guadagna o si perde [...]; ciò che darebbe lucri infiniti per l'introduzione o l'aumento di merci e fabbriche, per facilitare i trattati di commercio».

Sottoposte alla valutazione della Giunta di Commercio, le scritture del Vaucouleur furono ritenute «fatte con molto giudizio ed accortezza, e sembrano parto di una mente ben istruita in queste materie di Commercio, onde quando la fatica sia veramente di costui che le presenta, mostra, che l'uomo abbia bastantemente senno ed esperienza su di ciò»<sup>27</sup>.

Delle riconosciute competenze in campo commerciale e manifatturiero di Giovan Battista Vaucouleur si tenne conto nella definizione della pianta organica del Supremo Magistrato di Commercio. All'economista francese venne infatti attribuito il posto di Referendario, cioè di consulente tecnico, «il quale abbia cura, ed abbia il peso, ed il carico di proporre, e di rappresentare, e riferire tutte quelle materie, e quegli affari, li quali appartengono all'Economia, ed al Governo di tutto il Commercio, così interno, come esterno del Regno, e di tutto ciò, che dipende da tal'Economia». Al Referendario spettava inoltre il compito di esprimere il suo giudizio, «secondo che gli parerà più proprio per lo Real Servizio», tutte le volte che ne sarebbe stato richiesto dal Supremo Magistrato<sup>28</sup>.

Sull'esempio della Giunta di Commercio, l'organico del nuovo ente fu solo in parte costituito da togati. A «Supremo Capo» venne desi-

<sup>27</sup> Bsnsnp, Ms. XXI. D. 30, ff. 81v-83v. Le memorie del Vaucouleur furono tra i pochi progetti giudicati positivamente dalla Giunta, che in genere espresse parere negativo sulle numerose proposte

di carattere economico a essa presentate, cfr. G. Caridi, *Giunta del Commercio* cit., pp. 974-979.

<sup>28</sup> Asn, *Segreteria di Stato di Azienda*, B. 7, f. 4r.

gnato un Gran Prefetto del Commercio, il cui titolo – a testimonianza dell'alto grado e dignità del nuovo Tribunale, al quale, osservava il re Carlo, «per beneficio delli nostri amatissimi Sudditi, e di tutti i Negozianti, abbiamo destinato di sublimarlo» – fu equiparato a quello delle altre sette principali cariche del Regno di Napoli, che perciò adesso salivano a otto. Il titolare di un così alto ufficio, nell'editto di fondazione del Supremo Magistrato non fu tuttavia indicato dal sovrano, che si riservò di conferire in futuro tale carica «a Soggetto, che per la sua qualità, per li suoi servigj, talento, amore, e fedeltà verso la nostra Real Persona sia reputato, e si renda meritevole, e capace di un tanto onore, ed impiego»<sup>29</sup>. Alle immediate dipendenze del Gran Prefetto, il cui ruolo, al pari di quello dei sette Grandi Ufficiali del Regno, era comunque di carattere onorifico, vi era il Presidente, preposto alla guida di otto funzionari, di cui tre nobili, tre togati e due mercanti.

Alla presidenza del Supremo Magistrato fu destinato il calabrese Francesco Ventura, già componente della sciolta Giunta di Commercio e presidente della quarta ruota del Sacro Regio Consiglio. Il Ventura era un personaggio di primo piano nell'ambito della magistratura e della vita politica napoletana. Nipote di Gaetano Argento, Francesco Ventura aveva intrapreso con il sostegno dello zio la carriera giuridica e burocratica e nel 1715 aveva conseguito l'incarico di giudice della Vicaria e Uditore dell'esercito. Dieci anni dopo, era stato nominato reggente del Collaterale e quindi, nel 1733, delegato alla salute. Alla brillante carriera del magistrato calabrese, oltre alle riconosciute doti personali, aveva contribuito, secondo quanto si vociferava negli ambienti politici napoletani, l'appoggio del duca di Losada, José Fernandez Miranda Ponce de Leon – sentimentalmente legato alla nipote di Ventura – uno dei consiglieri più fidati di Carlo e perciò di maggiore influenza nella corte di Napoli. Francesco Ventura, in qualità di «delegato», rappresentava inoltre a Napoli gli interessi dei Veneziani e degli Inglesi. Delle prerogative speciali del nuovo Tribunale, Ventura cercò subito – secondo Tanucci, che comunque era abbastanza prevenuto nei confronti del giurista calabrese – di trarre il massimo profitto, «oltrepassando tutte le più ampie essenzi-  
oni che

<sup>29</sup> Ivi, f. 4r. Secondo Niccolò Fraggianni, il più accreditato a ricoprire l'incarico di Gran Prefetto era il Montealegre, cfr. N. Fraggianni, *Lettere a B. Corsini (1739-1746)*, a cura di E. Del Curatolo, Jovene, Napoli 1991, p.38, lettera XX del 7 novembre 1739. Alcuni giorni dopo, Bartolomeo Intieri sosteneva che il nuovo Tribunale «dipende tutto dal signor Marchese di Monteallegre e si crede che sia per produrre utile grandissimo alla negoziazione»,

cfr. Apcf, *Lettere di Bartolomeo Intieri al principe Bartolomeo Corsini*, lettera del 24 novembre 1739 al Buondelmonti; R. Iovine, *Una cattedra per Genovesi nella crisi della cultura moderna* cit., p. 411. Nel Supremo Magistrato di Commercio a Palermo, Gran Prefetto fu designato il conte di Prades, Antonino Ventimiglia, cfr. V. Sciuti Russo, *Il Supremo Magistrato di Commercio* cit., p. 260.

posson darsi al decreto del Re, e non curando le contraddizioni dei suoi stessi colleghi»<sup>30</sup>.

Gli esponenti della nobiltà nel Supremo Magistrato erano il duca di Termoli, il duca di Corigliano e il duca di Fragnito. Domenico Cattaneo, duca di Termoli e principe di San Nicandro, già vicario generale della provincia di Lucera, nell'ultimo periodo del governo austriaco era stato membro della deputazione dei capitoli, grazie e privilegi. Il duca di Termoli, che ricoprì inoltre la prestigiosa carica, tradizionalmente riservata alla nobiltà, di reggente della Vicaria e fu successivamente ambasciatore del Regno di Napoli a Madrid, sull'esempio del padre svolse anche un'intensa attività imprenditoriale<sup>31</sup>. Dalla Giunta di Commercio proveniva il duca di Corigliano, Agostino Saluzzo, che nel 1712 aveva ricoperto il posto di generale di battaglia dell'esercito austriaco e nel 1720 quello di governatore di Siracusa. Passato dalla parte dei Borbone, il Saluzzo fu nominato da Carlo gentiluomo di camera con esercizio. Di origine genovese, come il Cattaneo, e di estrazione mercantile e finanziaria, il duca di Corigliano si era nobilitato di recente e continuava a esercitare con notevole intraprendenza l'attività economica<sup>32</sup>. Antonio Montalto, duca di Fragnito, era l'amministratore delle poste. Il Montalto apparteneva alla «corrente più retriva del partito clericale»<sup>33</sup> e costituiva quindi, come meglio si vedrà più avanti, un elemento atipico nello staff di orientamento nettamente anticuriale che costituiva l'organico del Supremo Magistrato.

Matteo Ferrante, Carlo Ruoti e Pietro Contegna, tutti già presidenti togati della Camera della Sommaria durante il governo imperiale, rappresentavano l'alta magistratura napoletana in seno al

<sup>30</sup> B. Tanucci, *Epistolario, I, 1723-1746*, a cura di R. P. Coppini, L. Del Bianco, R. Nieri, Edizioni di Storia e Letteratura, Roma 1980, p. 377, lettera 299 del 2 gennaio 1740 a Bartolomeo Corsini. In precedenza, il Tanucci aveva comunicato allo stesso Corsini che «il Ventura, gonfio della sua carica presidenziale ha sdegnato la carica di caporuota della Camera di Santa Chiara e del Consiglio», cfr. Ivi, p. 373, lettera 297 del 21 novembre 1739.

<sup>31</sup> R. Ajello, *Le origini della politica mercantile nel regno di Napoli*, in F. Strazullo, *Le manifatture d'arte di Carlo di Borbone*, Liguori, Napoli 1979, p. 15. Il duca di Termoli era proprietario di una grande quantità «di sacchi in molti mercati del sud, e li dava in fitto per il trasporto del grano e di altre derrate». Questa attività, da cui il duca ricavava lauti profitti, non

era ben vista dagli ambienti aristocratici napoletani che, secondo Gregorio Grimaldi, a differenza di quanto accadeva in altri Paesi europei e nelle repubbliche di Venezia e Genova, «ripitano [...] esser la mercatanzia, sì per terra, come per mare, non propria della nobiltà. Cosa in vero alla di lor vera grandezza ed al pubblico bene contraria», cfr. G. Grimaldi, *Considerazioni intorno al Commercio* cit., p. 335.

<sup>32</sup> G. Caridi, *Giunta del Commercio* cit., p. 972. Sull'accorta gestione del suo feudo di Corigliano da parte del Saluzzo cfr. R. Merzario, *Signori e contadini di Calabria. Corigliano Calabro dal XVI al XIX secolo*, Giuffrè, Milano 1975, pp. 65-89.

<sup>33</sup> R. Ajello, *La vita politica napoletana* cit. pp. 481-482.

nuovo Tribunale. Il Ferrante, che era stato uno dei quattro togati della Giunta di Commercio, aveva fatto parte della Giunta asburgica per la numerazione dei fuochi ed era stato poi confermato dal governo borbonico nel ruolo di avvocato fiscale della Sommaria, ricoperto già in periodo austriaco<sup>34</sup>. Importanti cariche sotto il governo asburgico aveva occupato anche Carlo Ruoti, presidente togato della Sommaria nel 1720 e poi dal 1731 governatore della dogana di Foggia, ufficio mantenuto dopo l'avvento di Carlo, che tuttavia nel 1735, in seguito a un'accusa di estorsione, lo sospese dall'incarico. Dal 1742 al 1753, il Ruoti avrebbe ricoperto l'incarico di delegato della nazione francese<sup>35</sup>. Pietro Contegna, abate di Rienzo – «uno di quei sacerdoti laicissimi [...] frequenti nel Settecento» – già molto vicino a Pietro Giannone, che frequentò assiduamente a Vienna, fu tra i maggiori esponenti dell'anticurialismo napoletano. Dotato di notevoli competenze in campo economico, il Contegna fu tra i promotori del Banco di San Carlo, ricoprendone poi il posto di segretario, e dello stesso Supremo Magistrato di Commercio, di cui secondo Bernardo Tanucci fu addirittura l'ideatore<sup>36</sup>. Al Contegna sarebbe stato affidato l'incarico di delegato degli ebrei, reintrodotti nel Regno di Napoli, come si vedrà in seguito, anche su sua sollecitazione e da lui vigorosamente difesi dai frequenti attacchi sferrati dalla Santa Sede e dagli ambienti clericali napoletani<sup>37</sup>. Nella ideazione del nuovo Tribunale, le indiscrezioni di Tanucci sul ruolo decisivo del Contegna trovano conferma in una lettera inviata nel novembre 1739 a Bartolomeo Corsini da Niccolò Fraggianni, che tuttavia insieme con l'abate di Rienzo indica in Francesco Ventura l'altro protagonista dell'iniziativa, mosso dal desiderio di soddisfare le proprie ambizioni personali. Della fondazione del Supremo Magistrato – scrive infatti il Fraggianni – «dicono che i fabri principali siano stati Ventura e Contegna per inalzarsi il primo sopra tutti i Togati, et abbattere per questa via la Presidenza del Consiglio e ridurre tutti gli affari del Regno ad un solo canale»<sup>38</sup>. Un paio di mesi più tardi, nel gennaio 1740, sarebbe stato ancora Tanucci a mettere in evidenza sia le eccessive prerogative del Tribunale del Commercio sia la smodata ambizione del suo presi-

<sup>34</sup> G. Caridi, *Giunta del Commercio* cit., pp. 970-971.

<sup>35</sup> *Corrispondenze diplomatiche veneziane da Napoli*, vol. XVII, a cura di Eurigio Tonetti, Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, Roma 1994, pp. 661, 689.

<sup>36</sup> R. Ajello, *Dal Giurisdizionalismo all'Illuminismo nelle Sicilie: Pietro Contegna*, «Archivio Storico per le Province Napoletane», XCVIII (1980), pp. 383-412.

<sup>37</sup> V. Giura, *Gli ebrei e la ripresa economica del Regno di Napoli 1740-1747*, Droz, Genève 1978, pp. 39-40. Il Contegna fu nominato delegato della nazione ebrea nel febbraio 1740 e dette subito parere favorevole alla nomina a sensale degli ebrei di Giacobbe Marini, che era il primo ebreo a essersi trasferito a Napoli.

<sup>38</sup> N. Fraggianni, *Lettere a B. Corsini* cit., p. 42, lettera XX del 7 novembre 1739.



dente, che «turba ed inquieta tutte le giurisdizioni» e la cui vera natura era uscita allo scoperto nell'esercizio delle sue funzioni: «il candeliere ha mostrato l'uomo ed ha la carica legata a giorno la vanità immensa, che agita l'anima calabrese»<sup>39</sup>.

La componente mercantile del nuovo Tribunale era costituita da Gennaro Antonio Brancaccio e Donato Cangiano. Se il Brancaccio, eletto del popolo della capitale e già consigliere della Giunta di Commercio, apparteneva alle alte sfere della mercatura napoletana – come d'altronde gli altri tre commercianti (Francesco Mele, Bartolomeo Rota e Giuseppe Brunasso) inseriti nella Giunta<sup>40</sup> – di condizioni più modeste era invece il Cangiano. Quest'ultima scelta, come la stessa drastica riduzione della rappresentanza mercantile, dimezzata rispetto alla precedente presenza in Giunta, fu dettata dalla necessità di ridimensionare il ruolo dei grandi mercanti. Si riteneva infatti da parte del Montealegre, sulla scorta dell'esperienza effettuata nel periodo di attività della Giunta, che i mercanti maggiori – come notò opportunamente Pietro Contegna a supporto dell'operato del primo segretario di stato – mossi dall'interesse corporativo di ceto, avrebbero cercato piuttosto di contrastare anziché agevolare «il nobilissimo disegno [...] di estendere la pratica del negoziare agli altri Benestanti del Regno, e [...] procurarle la corrispondenza in tutte le parti del Mondo»<sup>41</sup>. Malgrado ciò, contrariamente a quanto sostenuto dallo stesso Contegna e riportato da Raffaele Ajello, un esponente dei «negozianti di prima grandezza», come lo era certamente Gennaro Antonio Brancaccio, fu tuttavia mantenuto in carica nel nuovo ente, a cui non vennero perciò ammessi solo mercanti di secondo piano<sup>42</sup>. Gli stessi duchi di Termoli e Corigliano, che pure facevano parte della compo-

<sup>39</sup> B. Tanucci, *Epistolario*, I cit., p. 377, lettera 299 del 2 gennaio 1740 a Bartolomeo Corsini.

<sup>40</sup> G. Caridi, *Giunta del Commercio* cit., pp. 972-973. Il Brancaccio era succeduto nel 1738 al Brunasso nella carica di eletto del popolo napoletano, cfr. *Corrispondenze diplomatiche veneziane* cit., vol. XVII, p. 112. Per l'inserimento di mercanti nella Giunta aveva manifestato apertamente il suo compiacimento Bartolomeo Intieri, il quale sottolineò che finalmente il re aveva rotto «la dura catena che da tanti anni ha condotto il Governo a non valersi mai d'altri che de' legali di qualsivoglia parte», cfr. *Asf, Mediceo del Principato*, Fil. 4140, lettera del 26 aprile 1735 a Tornaquinci; M. Mafrici, *Il Mezzogiorno d'Italia nelle Gazzette napoletane di Bartolomeo Intieri*,

in F. Gaudioso (a cura di), *Vita quotidiana, coscienza religiosa e sensibilità civile nel Mezzogiorno continentale tra Sette e Ottocento*, Congedo, Galatina 2006, p. 22.

<sup>41</sup> Asn, *Ministero degli Affari Esteri*, B. 4401, *Osservazioni su di una scrittura presentata a V. E. e intitolata Riflessioni ...* Secondo Contegna, «li Mercatanti Napoletani, avvezzi a fare una specie di Monopolio così sulle cambij, come sulle mercanzie, che o cavano da questo Regno, o immettono in esso [...], mal volentieri perciò soffriscono che l'arcano della negoziazione si divulghi, e che il picciolo, e ristretto numero de' Mercatanti si accresca».

<sup>42</sup> R. Ajello, *Le origini della politica mercantistica* cit., pp. 16-17.

nente nobiliare del nuovo Tribunale, erano annoverabili, come si è già osservato, tra i principali negozianti del Regno.

Come per gli altri due ceti dei nobili e dei togati, anche per i mercanti si era riservato pertanto nel Supremo Magistrato di Commercio un posto a un loro rappresentante già membro della Giunta, a chiara dimostrazione della continuità con cui si voleva che il nuovo ente operasse rispetto al precedente. L'inserimento del Brancaccio tra i commercianti e di Fragnito tra gli aristocratici sembra inoltre denotare che, accanto al criterio della competenza, che era ovviamente il prerequisite fondamentale, e a quello della già evidenziata continuità, l'altro parametro adottato dal Montealegre nella selezione dei componenti del Supremo Magistrato fosse quello di una certa apertura verso posizioni economiche e politiche, come quelle rappresentate dai grandi mercanti e dai curialisti, differenti dall'orientamento della maggioranza di formazione preilluministica e anticuriale che costituiva il nuovo Tribunale e in cui si riconosceva lo stesso marchese di Salas. Venne quindi inserita nell'organico del Supremo Magistrato una minoranza con cui era perciò possibile un proficuo confronto nel determinare le diverse decisioni. Queste erano soggette al vaglio del primo segretario di stato, quindi di Carlo, che in ultima istanza sottoponeva al beneplacito della corte di Madrid i principali provvedimenti prima di renderli operativi mediante appositi decreti.

L'organico del Supremo Tribunale del Commercio era completato dal segretario Giovanni Ruggiero, archivista della segreteria di stato e del dispaccio, il cui compito era quello di «notare, e registrare tutti i Voti delli Ministri così Togati, come Cavalieri, e Negozianti» e di svolgere quindi tutte le altre mansioni di pertinenza dei suoi colleghi addetti alle maggiori magistrature napoletane<sup>43</sup>. Carlo si riservò tuttavia la facoltà di aggiungere a ciascuna delle tre componenti (nobiliare, togata e mercantile) della pianta organica iniziale altri consiglieri, «qualora l'affluenza degli affari, ed il comodo, e vantaggio delli Nostri Sudditi e Vassalli, e di tutti i Negozianti così richieda»<sup>44</sup>.

Fu stabilito che nelle questioni di carattere giudiziario i consiglieri dei ceti aristocratico e mercantile non avessero diritto al voto ma ogni decisione, in virtù della loro competenza giuridica, spettasse ai soli membri togati. Il Tribunale si sarebbe dovuto riunire due volte a settimana in seduta ordinaria. In caso di necessità, il numero delle sedute si sarebbe tuttavia potuto aumentare a discrezione del sovrano «ed in conformità della maggiore, o minore affluenza, e molteplicità degli affari», fermo restando che al Gran Prefetto e, in sua vece, al Presidente, in attesa che il primo fosse stato nominato, competeva la possibilità di convocare straordinariamente il Supremo Magistrato per

<sup>43</sup> Asn, *Segreteria di Stato di Azienda*, B. 7, f. 4r.    <sup>44</sup> Ivi, f. 4v.

«qualche urgente negozio». Le adunanze si sarebbero tenute nel Palazzo regio di Capuana in stanze appositamente riservate e arredate, come era solito avvenire per le sedute degli altri Supremi Tribunali. Una volta ogni quindici giorni, le sessioni si sarebbero invece svolte nella segreteria di stato e del dispaccio, alla presenza del Montealegre, che ne era il titolare, e di Giovanni Brancaccio, segretario dell'azienda del real patrimonio – ufficio cui, come è noto, competeva la gestione economica del Regno<sup>45</sup> – e in quelle occasioni si sarebbero trattate le materie da sottoporre poi dai suddetti segretari all'approvazione del re. Era tuttavia previsto che, oltre a quelle a scadenza quindicinale, nella segreteria del dispaccio si potessero tenere, se ritenute opportune dal sovrano, altre sedute straordinarie. Carlo decretò che, «per non gravare di altri novelli fondi il Nostro Real Erario», inizialmente non sarebbe stata assegnata alcuna retribuzione ai componenti del Supremo Magistrato, i quali, tuttavia in seguito, «secondo le favorevoli occasioni saranno da Noi considerati, e tenuti presenti per tuttociò, che potrà riguardare il lor maggior vantaggio, e beneficio»<sup>46</sup>. Nelle prime sessioni del nuovo Tribunale si dovevano fissare le tariffe dei diritti da riscuotersi per le spedizioni, le sentenze, i decreti e gli atti da esso emessi nonché quelle delle dogane e di ogni altro diritto che veniva esatto nei porti e nelle marine del Regno. A tale riguardo fu ordinato dal sovrano che queste tariffe fossero comunque inferiori a quelle delle altre Magistrature. Era infatti intenzione di Carlo che

siano al possibile diminuiti non meno gl'incomodi, che le spese de' litiganti, e di tutti coloro, che ricorrono al Supremo Magistrato del Commercio, acciò questo sensibilissimo vantaggio unito all'altro non meno sensibile della somma possibile brevità del tempo in cui si termineranno le cose del Commercio in questo novello Supremo Tribunale, porti seco per conseguenza la

<sup>45</sup> A. Allocati, *La Soprintendenza Generale delle Finanze nel Regno di Napoli (1734-1789): le origini, le funzioni*, «Studi Economici», IX (1954), nn. 1-3, pp.141-158; C. Salvati, *L'Azienda e le altre segreterie di stato durante il primo periodo borbonico (1734-1806)*, Quaderni della «Rassegna degli Archivi di Stato», 14, Roma 1962. L'ordine di separare dalla segreteria di stato il settore finanziario e di assegnarlo a Giovanni Brancaccio era giunto a Napoli dalla Spagna nel settembre 1734. La corte di Madrid «era rimasta molto soddisfatta della competenza e dello zelo con cui il Brancaccio aveva svolto un compito analogo in Spagna, al servizio della *Real Hacienda*», cfr. G. Caridi, *Essere re e non*

*essere re cit.*, pp. 73-74. Dopo avere assunto il suo incarico, il Brancaccio incontrò tuttavia notevoli «difficoltà di crearsi un certo spazio», ostacolato com'era sia dal governo sia dalla Sommaria, cfr. R. Ajello, *La vita politica napoletana cit.*, p. 559.

<sup>46</sup> Asn, *Segreteria di Stato di Azienda*, B. 7, f. 5r. Nel suo progetto di fondazione di un tribunale per il commercio, Federico Valignani aveva proposto la retribuzione annua di 2.400 ducati per il Prefetto, d. 1.200 per i 4 direttori nobili, d.600 per i 4 direttori mercanti e d. 300 per il segretario, cfr. F. Valignani, *Riflessioni sopra il Commercio cit.*, p. 276.

notabile, e generale diminuzione di tutte le solite spese, e specialmente di quelle, che vengono per necessità a fare tutti gli abitanti delle Provincie del Regno, e tutti gl'altri stranieri, che per occasione delle loro liti, e delle pendenze, che tengono nelli Tribunali, sono costretti, contro lor voglia, a far dimora nella fedelissima Città di Napoli<sup>47</sup>.

Dopo avere ribadito che l'istituzione della nuova Magistratura era finalizzata a dare «non picciolo sollievo alli Negozianti, ed a tutti coloro, che avranno affari in tal Tribunale», si dispose che nel corso delle prime riunioni i consiglieri approntassero un piano delle attribuzioni e delle norme in base al quale il Supremo Magistrato avrebbe dovuto operare. In questo piano si sarebbero dovuti inoltre indicare i luoghi dove stabilire dei consolati, i distretti di loro giurisdizione, gli statuti e il modo in cui si sarebbero dovute eseguire le loro sentenze, i requisiti richiesti al relativo personale. Il regolamento sarebbe tuttavia divenuto esecutivo solo dopo l'esame e l'approvazione del primo segretario di stato e dello stesso sovrano, che, come di solito avveniva per le misure governative più importanti, lo avrebbe preventivamente sottoposto al vaglio della corte spagnola. Si richiese infine ai consiglieri del nuovo Tribunale di proporre i provvedimenti più idonei alla eliminazione dei ricorrenti abusi e frodi, che bloccavano il commercio, e a renderlo «più florido, e profittevole alli particolari, ed allo Stato»<sup>48</sup>.

A proposito di quest'ultima questione, richieste simili erano state avanzate in precedenza dalla Segreteria di Stato d'Azienda alla Giunta di Commercio. Con dispacci dell'11 marzo 1737 e del 5 marzo 1738 si erano infatti sollecitati pareri su fondamentali aspetti del commercio interno e internazionale alla Giunta, che avrebbe dovuto presentare proposte sui seguenti punti: 1) «la forma nella quale potrebbe regolarsi meglio il commercio fra' i proprj vassalli di S[ua] M[aestà]»; 2) «regolar il commercio colle nazioni privilegiate, e più favorite dai trattati»; 3) «sopra il modo di comportarsi colle nazioni non tanto privilegiate»; 4) «regolare i diritti di naufragio, lazzaretto, accesso, ancoraggio, ed altri simili diritti di porto»<sup>49</sup>.

<sup>47</sup> Asn, *Segreteria di Stato di Azienda*, B. 7, f. 5r. Sulla necessità di «tempi brevi per la giustizia mercantile» per evitare le spese eccessive derivanti dalla prolungata permanenza a Napoli dei mercanti forestieri, si era soffermato G. Grimaldi, *Considerazioni intorno al commercio cit.*, pp. 352-353.

<sup>48</sup> Asn, *Segreteria di Stato di Azienda*, B. 7, f. 5r-5v. Uno dei principali abusi che ostacolavano il commercio, secondo il Grimaldi

che lo aveva segnalato al re Carlo, era il contrabbando, «che porta seco, e porterà tuttavia, se non vi pone pronto riparo, la total ruina del suo real erario, e de' poveri suoi vassalli», cfr. G. Grimaldi, *Considerazioni intorno al commercio cit.*, p. 342.

<sup>49</sup> Asn, *Segreteria di Stato di Azienda*, B. 9/11, *Li Punti commessi alla Giunta di commercio di Napoli a' 11 di marzo 1737, e 5 di marzo 1738, circa il commercio di questo Regno*.

Sul primo punto la Giunta ritenne necessari due provvedimenti. Occorreva in primo luogo che dagli addetti alle manifatture e dagli artigiani si osservassero la buona fede e la puntualità. A tale fine, si doveva fare ricorso a ispettori per il controllo delle principali manifatture, come quelle tessili dei panni di lana, dei drappi di seta e dei lavori di ogni tipo di telerie. Agli ispettori andava poi affidato il compito di «fare o rivedere i capitoli fatti precedentemente circa quelle arti» e apportare le necessarie modifiche per renderli conformi alle esigenze presenti. Per quanto poi riguardava le altre arti che non richiedevano la presenza di ispettori, bisognava indurre i loro consoli a prestare la massima attenzione affinché fosse mantenuta «la perfezione delle opere», consentendovi l'immatricolazione solo a coloro che avessero prima superato un rigoroso esame. I consoli avrebbero dovuto nel contempo adottare misure punitive nei confronti degli artigiani che per malafede o per ignoranza producessero manufatti di cattiva qualità, comminando loro la sospensione dall'arte e, nei casi più gravi, persino la carcerazione e la confisca dei prodotti<sup>50</sup>.

Il secondo provvedimento proposto dalla Giunta fu la creazione di consolati nelle città maggiori e in quelle più predisposte al commercio. Queste magistrature locali avrebbero esercitato la loro immediata giurisdizione su tutte le arti e avrebbero vigilato contro eventuali trascuratezze e mancanza di puntualità nella esecuzione dei manufatti. In particolare erano da seguire determinati accorgimenti nella tiratura, cottura e torcitura della seta, nella concia del cuoio e nella produzione dell'acquavite e del sapone. Per quei prodotti per i quali non era possibile stabilire delle regole generali bisognava lasciare lavorare gli addetti «secondo il loro genio». La preferenza accordata dalla clientela e il prezzo più elevato delle migliori confezioni sarebbero stati i soli mezzi in grado di indurre gli artigiani a operare con maggiore precisione.

Appariva inoltre necessario «applicarsi al regolamento de' diritti d'immissione ed estrazione che si raccolgono nelle dogane». Tali diritti andavano modificati nel quadro di una riforma generale dell'amministrazione delle dogane del Regno, «con stabilirvi un governo uniforme mediante una nuova prammatica, e tariffa»<sup>51</sup>.

<sup>50</sup> Ivi. Il «ristabilimento della buona fede» era considerato dal Valignani il «primo rimedio al commercio», cfr. F. Valugnani, *Riflessioni sopra il Commercio* cit., pp. 254-257. A sua volta, Gregorio Grimaldi riteneva che «la principal base del commercio» fosse costituita dalla «perfezione de' lavori» e suggeriva che le manifatture tessili, e in particolare quelle di seta, «non solamente si aumentino e si perfezionino qui in

Napoli ma in diverse parti del Regno [...] come per ragion di esempio in Catanzaro e in Cosenza», cfr. G. Grimaldi, *Considerazioni intorno al Commercio* cit., p. 340.

<sup>51</sup> Asn, *Segreteria di Stato di Azienda*, B. 9/11, *Li Puntì commessi alla giunta di commercio*. Le tariffe elevate stabilite per l'esportazione di talune merci come grano e vino, avevano «in diversi tempi fatto marcire due così necessarie vettovaglie, ed

Per quanto atteneva al commercio con le nazioni privilegiate, si faceva presente che la disparità di trattamento fino ad allora a esse riservato avrebbe certamente continuato a spingere quelle meno favorite in alcuni settori a domandare sempre ulteriori concessioni. Considerato inoltre che ancora Carlo non aveva stipulato alcun nuovo trattato internazionale e che comunque quelli redatti dai suoi predecessori mancavano di articoli relativi alle due Sicilie, era perciò preferibile cominciare a stabilire norme uniformi per tutte le nazioni privilegiate, sull'esempio di quanto avveniva in Francia. Le nazioni che commerciavano con quel Paese erano infatti trattate tutte allo stesso modo per ciò che riguardava le persone e le imbarcazioni ed alcune distinzioni vi erano soltanto rispetto alla differente tipologia delle merci scambiate. Una condotta simile a quella della Francia si sarebbe pertanto, a maggior ragione, dovuta seguire dalla corte di Napoli poiché «non sapendo S[ua] M[ajestà] come saranno trattati dalle altre nazioni i suoi vassalli, non può risolversi sulla differenza del trattamento di queste ne' proprj stati». Di eventuali discriminazioni verso i sudditi di Carlo si sarebbe dovuto tenere conto nella stipula dei futuri trattati, dove andrebbero perciò inserite clausole restrittive nei confronti delle nazioni responsabili di quelle prevaricazioni. Non si poteva invece formulare alcuna proposta di carattere generale sulla formazione dei trattati di commercio, le cui modalità dipendevano chiaramente «dal diverso genio e sistema delle potenze con cui s'ha da trattare, dalla corrispondenza delle mercanzie, e da mille altre circostanze a cui fa d'uopo accomodarsi».

Sul comportamento da seguire con le nazioni meno privilegiate, come ad esempio le repubbliche di Venezia e Genova e lo stato pontificio – terzo punto sottoposto al parere della Giunta – si suggerì di equipararle alle altre che godevano dei privilegi maggiori<sup>52</sup>.

A conclusione delle risposte alle richieste avanzate dalla Segreteria di Azienda, si consigliò di abolire completamente i diritti di naufragio «per motivo di commiserazione» verso i naufraghi, soppressione d'altronde già attuata in altri Paesi, e di riscuotersi, con la deduzione di un quarto, soltanto i diritti relativi all'importazione delle merci

annichilito quasi di considerabili corpi di rendita, che al Principe ne provenivano», cfr. F. Valignani, *Riflessioni sopra il commercio* cit., p. 247.

<sup>52</sup> Asn, *Segreteria di Stato di Azienda*, B. 9/11, *Li Punti commessi alla Giunta di commercio*. Sia Venezia che Genova attuavano un intenso traffico di drappi di seta, da cui traevano notevoli profitti. In particolare i genovesi compravano la seta nel

Regno di Napoli per poi trasportarla «in varj porti, e in Levante, e nella Spagna, e in materie lavorate [...] Quali negozi si potran far sempre meglio da' nostri mercatanti, qualora si metterà in piedi il commercio, e specialmente qualora ne' lavori de' drappi si introdurrà la buona fede», cfr. G. Grimaldi, *Considerazioni intorno al Commercio* cit., pp. 332-333.

recuperate. I diritti di patente, accesso e lazzeretto si sarebbero invece dovuti cumulare, affidandone la riscossione ai magistrati della sanità, a cui spettava il controllo sulla quarantena. In mancanza di questa magistratura, i diritti di patente e di accesso andrebbero esatti insieme con quelli di ancoraggio. Occorreva comunque stabilire «una sola tariffa distinta per ciascun genere di diritti, affissa, e pubblica», assegnandone l'esazione agli ufficiali delle dogane regie. Particolarmente complessa era tuttavia la procedura prevista per la determinazione di tali tariffe, a cui si doveva pervenire tramite informazioni assunte presso tutti i porti e le marine del Regno sulla differente tipologia dei diritti da esigersi, sui diversi possessori degli stessi e sul relativo titolo di possesso<sup>53</sup>.

Si faceva infine riferimento a un ultimo punto, riguardante la pace con i Turchi e i mori dell'Africa, con l'avvertenza che si sarebbe analizzato separatamente. Su altre questioni soggette al suo esame la Giunta, all'atto della soppressione, non si era ancora definitivamente pronunciata oppure aveva espresso pareri che non avevano pienamente convinto la Segreteria di Azienda e sarebbero state perciò riproposte all'attenzione del Supremo Magistrato del Commercio. Non si era infatti ancora pervenuti al giudizio sulla controversia tra i tintori e i commercianti di seta nera e si erano al riguardo richiesti ulteriori memoriali alle parti in lite. Era stato dato invece parere negativo a un progetto presentato da Giacomo Peterson, che proponeva la costruzione di una fabbrica di acquavite destinata all'esportazione. Malgrado tale progetto fosse apparso utile sia al fisco regio sia ai sudditi e di pronta esecuzione, alla sua attuazione si erano fermamente opposti gli arrendatori dell'acquavite, che non avevano voluto dare il proprio assenso oppure avevano avanzato in cambio «pretenzioni esorbitanti, e da qualsivoglia savia società inaccettabili». Analoga disapprovazione aveva ricevuto dalla Giunta la proposta di Emanuele Caprioli per l'erezione di una fabbrica di sapone. Il progetto, in realtà, a giudizio della Segreteria d'Azienda, non sembrava affatto «oneroso, anzi piuttosto giovevole al popolo, ed insieme fruttuoso assai per S[ua] M[ajestà]». Ciò nonostante, ci si era espressi negativamente sulla base di una duplice motivazione. In primo luogo perché lo stesso disegno

<sup>53</sup> Asn, *Segreteria di Stato di Azienda*, B. 9/11, *Li Puntì commessi alla Giunta di commercio*. Ai fini dell'incremento del commercio G. Grimaldi, *Considerazioni intorno al Commercio* cit., p. 352, aveva posto l'accento sull'importanza dei porti franchi, poiché in essi «i mercatanti forastieri di buon animo vi vengono, non essendo sottoposti a pagar le gabelle, né i

diritti della dogana per quelle mercanzie, che spesse volte si dovranno riportare in dietro, perché forse non han ritrovato a venderle». Era inoltre necessario «in ciascheduno di tali Porti far costruire il suo lazzeretto, per evitare, che non si attacchi qui la peste», precauzione da prendersi soprattutto per i traffici con il Levante «ove quasi sempre alligna».

di impianto industriale, presentato durante il precedente governo imperiale, era stato già bocciato dal Collaterale e si rilevò inoltre che l'imposizione di una gabella, da esso presupposta, contrastava palesemente con l'intento di Carlo di non stabilire alcun nuovo tributo nel Regno.

Senza neppure sottoporlo a esame, era stato respinto anche il progetto proposto da Giacomo le Jeune di introdurre nel Regno di Napoli la carta bollata. Fu infatti osservato, da un lato, che l'iniziativa era una gabella e quindi, in quanto tale, per evidenti ragioni appariva inapplicabile, e dall'altro, che essa già in passato era stata attuata e aveva provocato gravi inconvenienti, risolvendosi piuttosto in un danno anziché in un vantaggio per le casse regie e per i sudditi. Le obiezioni della Giunta non vennero tuttavia giudicate valide dai responsabili del Real patrimonio. Pur essendo la carta bollata una gabella – si osservò – essa non solo era in vigore in Spagna, Francia, Genova e in tanti altri stati, ma era altresì da ritenersi «la men onerosa che possa imporsi» dal momento che si applicava soltanto alle «persone propense alle liti», e non aveva perciò alcuna incidenza sulla stragrande maggioranza della popolazione. Andava inoltre considerato, per quanto concerneva la recidività di tale espediente fiscale, che sebbene già nel 1640, durante il governo del vicerè duca di Medina las Torres, la carta bollata fosse stata introdotta e dopo un quinquennio fosse stata poi abolita, si riscontravano notevoli differenze tra le modalità di applicazione suggerite dal le Jeune e quelle del secolo precedente. Al tempo del vicerè Medina si era infatti «fabricata carta diversamente bollata e a diversi prezzi paganda», a seconda delle scritture per le quali doveva usarsi, differenze che avevano causato innumerevoli liti, rendendo tra l'altro nulli molti atti. Nel progetto presentato da Giacomo le Jeune, la carta bollata avrebbe invece avuto un'applicazione uniforme e, a parità di formato, non vi sarebbe stata alcuna variazione di prezzo, eliminando così i precedenti disguidi che ne avevano portato alla soppressione. Il prezzo da attribuirsi era determinato nel nuovo progetto dall'ampiezza dei fogli, per cui si sarebbe stabilito un bollo di grana 8 per un foglio intero, di grana 4 per metà foglio e di 2 grana per un formato ridotto a un quarto di foglio. Questo accorgimento avrebbe permesso di evitare qualsiasi controversia ed equivoco nella utilizzazione della carta bollata, la cui diffusione, secondo le stime dello stesso progettista, verificate e fatte proprie dalla Segreteria di Azienda, avrebbe fornito al fisco un introito annuo netto di 150 mila ducati<sup>54</sup>.

<sup>54</sup> Asn, *Segreteria di Stato di Azienda*, B. 9/11, *Li Punti commessi alla Giunta di Commercio*. Al progetto di reintrodurre la

carta bollata nel Regno, la Giunta di commercio aveva risposto negativamente nella consulta del 2 maggio 1738, cfr. Bsnsp,



Un'altra interessante proposta – presentata alla corte di Napoli dal conte Baccelli e inviata per competenza alla Giunta – aveva per oggetto il traffico di sale e olio fra le province del Regno poste lungo il mare Adriatico e la Lombardia, da attuarsi tramite la città di Ferrara. In un primo momento questo progetto era stato sbrigativamente respinto dalla Giunta, ma, sottoposto a un esame più approfondito, a uno dei consiglieri era sembrato abbastanza valido. Fu pertanto affidato a questo componente della Giunta l'incarico «di cavarne tutto ciò che vi troverà utile, di farne un nuovo progetto regolare, e di dargli la forma competente, per poter essere presentato a S[ua] M[aestà] ed al publico». Il funzionario adempì con solerzia e diligenza il proprio compito e ne sortì «un piano da vero ben digerito ed ordinato», che tuttavia, sottoposto privatamente all'attenzione di alcuni consiglieri, fu da essi investito da tante critiche e obiezioni, soprattutto per quanto atteneva alle dogane della Puglia, che l'incaricato non osò nemmeno presentarlo ufficialmente e così quella scrittura restò «interamente inutile».

Dalle risposte negative date dalla Giunta ai promotori dei suddetti progetti, che pure apparivano per molti aspetti utili alle finanze statali e alla stessa popolazione, la Segreteria di Azienda dedusse che non era opportuno trasmetterle quelli relativi «alla Real azienda o agli arrendamenti, per mostrarsi quella estremamente indifferente intorno agli interessi privati di S[ua] M[aestà], e costante nel sistema di non voler costringere nel minimo modo i consegnatari degli arrendamenti», sebbene la loro gestione fosse chiaramente dannosa agli interessi statali.

Era quindi messo il dito su una delle più gravi piaghe dell'amministrazione finanziaria del Regno: l'alienazione ai privati di cospicui cespiti statali con conseguente dilatazione del debito pubblico. Questo problema si era dovuto affrontare sin dai primi anni del governo borbonico ma una sua eventuale soluzione era resa estremamente difficile dalle forti resistenze opposte, a ogni tentativo di minarne i secolari privilegi, da parte degli ambienti conservatori, che – come opportunamente rilevato dalla Segreteria d'Azienda – permeavano fondamentali settori degli apparati dello stato<sup>55</sup>.

Ms. I. XXXI .D. 30, ff. 271v-276v. Poco prima di cedere a Carlo il trono di Napoli, Filippo V, a fini propagandistici, si era impegnato per conto del figlio a esentare i sudditi da «qualsivoglia imposizione, specialmente di quelle, che ha inventate, e stabilite la insaziabile avidità del governo Alemanno», cfr. G. Senatore, *Giornale storico di quanto avvenne ne' due Regni di Napoli e Sicilia l'anno 1734 e 1735*, Napoli

1747, pp. 56-57. Per evidenti esigenze finanziarie, la promessa non venne poi mantenuta da Carlo, cfr. G. Caridi, *Essere re e non essere re* cit., pp. 142-144.

<sup>55</sup> Asn, *Segreteria di Stato di Azienda*, B. 9/11, *Li punti commessi alla Giunta di commercio*. Gli arrendamenti, che erano imposizioni sui consumi generalmente alienate dal fisco regio ai privati, nel 1734 assommavano a 906.202,52 ducati. Dopo

La stessa ignavia, dovuta al timore di dovere ledere consolidati interessi privati, era manifestata dalla Giunta di Commercio nei confronti della spinosa questione delle dogane di Napoli. Di tale preoccupazione erano d'altronde perfettamente consapevoli i responsabili del Real patrimonio, secondo cui «il volume di questa opera ha spaventato la Giunta in modo tale che non ha essa presa ancora risoluzione alcuna» né si riteneva che l'avrebbe presa in seguito. Si era infatti venuti a conoscenza ufficiosamente, da diverse esternazioni dei consiglieri, che, malgrado l'irregolarità delle tariffe e delle procedure, la dogana napoletana era considerata bene amministrata, con generale soddisfazione degli utenti. Se si fossero invece regolate sui prezzi effettivi delle merci, le tariffe si sarebbero dovute continuamente modificare. Sarebbe stato inoltre ingiusto – a parere dei membri della Giunta – licenziare gli impiegati in esubero, «benché onerosi a S[ua] M[aestà] e al pubblico» e infine si sosteneva che, essendo in vigore da più di un secolo quel modo di amministrazione della dogana, «saria addossarsi un peso inutile con voler riformarlo, allegando così diverse altre ragioni altrettanto vane ed invalide», onde evitare di esaminare il progetto di riforma e impedirne perciò l'applicazione.

La conclusione della Segreteria di Azienda, sulla base delle precedenti considerazioni, fu che l'unico mezzo per verificare se il nuovo piano di amministrazione doganale fosse effettivamente conveniente e rispondente alle esigenze generali del Regno di Napoli era quello di

nominare tre o quattro persone deinteressate affatto, ed interamente divote al servizio di S[ua] M[aestà], come ufficiali di Segreteria di Stato, o altri, purché non siano nazionali, le quali facciano una Giunta di più ore ogni giorno, esaminino quella scrittura con mente quieta e con una estrema attenzione, ne ponderino ciascuno termine in particolare, sopprimino, aumentino, moderino, o mutino quelli che stimeranno difettosi, mettendo il tutto in iscritto, a misura che verrà risoluto, ed essendo poi in siffatto modo corretta e compita l'opera, la partecipino altresì in Giunta particolare agli amministratori e primi ufficiali della dogana, acciò propongano, e si risolvano le loro obiezioni e difficoltà, per in appresso procedere tutti assieme alla stima, misura, peso, e tarra da fissarsi per le mercanzie sulla nuova tariffa, coll'intervento di due nuovi periti e probi mercadanti in ciascun genere, i quali a quest'effetto verranno chiamati successivamente e quando si tratterrà di roba spettante al

una lieve flessione nel 1735 (d. 874.664,60), il loro importo sarebbe salito nel successivo biennio: d. 1.040.752,39 nel 1736 e d. 1.180.408,27 nel 1737, cfr. I. Zilli, *Carlo di Borbone e la rinascita del Regno di Napoli. Le finanze pubbliche 1734-1742*, Edizioni Scientifiche Italiane, Napoli

1990, pp. 103-111. Per un quadro più ampio della questione fiscale nel Settecento cfr. A. Bulgarelli Lukacs, *Alla ricerca del contribuente. Fisco, catasto, gruppi di potere, ceti emergenti nel Regno di Napoli nel XVIII secolo*, Edizioni Scientifiche Italiane, Napoli 2004.

lor traffico, con che la revisione e correzione intera di quella opera si potrà fare in un mese; e venendo poi il tutto formato nel modo competente, si presenterà ai ministri di Stato di S[ua] M[aestà], i quali doppo averlo privatamente esaminato, ed avervi ancora mutato quello che piacerà loro, useranno la sua autorità per farlo eseguire<sup>56</sup>.

A giudizio dell'organo preposto all'amministrazione finanziaria del Regno, il solo mezzo per portare finalmente a compimento la riforma delle dogane di Napoli era perciò il ricorso a esperti forestieri. Come già avvenuto in passato, se tale incarico fosse stato lasciato ancora a funzionari regnicoli, «le dilazioni, e gli interessi particolari che prevalgono sempre, ed anche ne' più probi soggetti, su quei di S[ua] M[aestà], e del publico», ne avrebbero infatti impedito l'esecuzione.

L'inderogabile esigenza di superare l'evidente conflitto di interessi, che aveva costituito un ostacolo pressoché insormontabile all'avvio di riforme strutturali nel primo quinquennio del Regno di Carlo, problema di cui mostrava di avere piena coscienza la Segreteria di Azienda, fu un obiettivo preliminare del Supremo Magistrato di Commercio, il cui organico, pur essendo costituito, come si è osservato, da elementi nazionali, agiva tuttavia sotto la supervisione del primo Segretario di Stato, lo spagnolo José Joachim de Montealegre. Questi, a sua volta, era solito avvalersi della consulenza della Segreteria di Azienda, della quale si è potuta notare la volontà di operare per il conseguimento di benefici di carattere generale. Il sovrintendente di questo ente finanziario, Giovanni Brancaccio, fu pertanto tempestivamente informato dal marchese di Salas dell'editto di fondazione del Supremo Tribunale; ne approvò pienamente la struttura e le funzioni a esso attribuite ed espresse pure un giudizio lusinghiero sulle persone inserite nel suo organico<sup>57</sup>.

All'editto di fondazione fece seguito, come previsto, l'emanazione di un *Piano delle Facoltà, Giurisdizioni e Regole di Governo*, alle quali il Supremo Magistrato e gli organi a esso subalterni (subcommissario dei cambi di Foggia, consolati, giudici e corti inferiori) si dovevano

<sup>56</sup> Asn, *Segreteria di Stato di Azienda*, B. 9/11, *Li Punti commessi alla Giunta di commercio*.

<sup>57</sup> Ivi, B. 7/18. «Muy señor mio – scrisse, il 31 ottobre 1739, il Brancaccio al Montealegre - He recibido con el apreciable papel de V. E. de oi la copia, que se ha servido remitirme del Real Decreto perteneciente a la erecion del nuevo Supremo Magistrado del Comercio en este Reyno y havendolo leido con la devida atencion,

devo con toda ingenuidad decir a V. E., que me parece esta formado con todas las circunstancias, y facultades correspondientes a la dignidad, y gravedad del assumpto, y la nomina de los Sugetos, que deven componerlo, es la mas acertada. Doi a V. E. infinitas gracias por el favor de haverme anticipado la noticia, y copia de este Real Rescripto, y quedo a las ordenes de V. E. con el obsequio, que le profeso».

scrupolosamente attenere nello svolgimento del proprio incarico. Si trattava di un complesso di norme e istruzioni articolato in 31 capitoli, preceduti da un proemio in cui erano ribadite le motivazioni alla base dell'istituzione del nuovo Tribunale e i risultati, in termini di espansione mercantile, propedeutica al più generale sviluppo economico, che si attendevano dalla sua attività<sup>58</sup>.

Alle regole iniziali, che «come leggi inviolabili» si dovevano «costantemente, e diligentemente osservare», si sarebbero tuttavia potute apportare delle modifiche o delle aggiunte sulla base sia dell'esperienza – da considerarsi, sottolinea Carlo, «sicurissima guida in tutti li grandi affari» – sia di quello che «la varia condizione de' tempi mostrerà essere convenevole, utile, e necessario al Pubblico vantaggio ed agli interessi delli miei dilettezzissimi sudditi, e vassalli»<sup>59</sup>.

In esecuzione a quanto predisposto dall'editto di istituzione, nei primi tre punti del regolamento si stabilì che tutte le cause relative a compravendite, pendenti presso gli altri tribunali, fossero subito rimesse al Supremo Magistrato o alle corti da esso dipendenti. In un articolo successivo, venne tuttavia precisato che a questo ente di nuova istituzione e alle corti subalterne andavano trasferite le cause riguardanti il commercio in corso da un massimo di sei anni. Quelle promosse prima restavano invece sotto la giurisdizione dei tribunali ordinari. Si dispose in particolare che per le controversie sorte da contratti era competente il consolato della città dove si era stipulato l'atto. In caso di convenzioni siglate in città sprovviste di consolato, si sarebbe invece lasciato all'arbitrio delle parti la possibilità di optare per l'assegnazione dell'eventuale giudizio a un consolato oppure alla locale corte ordinaria, che però in tali cause avrebbe dovuto «procedere coll'istessa prontezza, e celere spedizione, e coll'istesse leggi, statuti, regole, e metodo, che saranno a' Consolati prescritte». Derogavano tuttavia da questa disposizione – secondo quanto stabilito dai capitoli quarto, quinto e sesto – le cause riguardanti determinate tipologie di liti intercorse tra le parti. Ne erano esentati infatti i «concorsi de' creditori sopra patrimonij de' debitori decotti, o falliti», che avevano

<sup>58</sup> Ivi, B. 7/60, *Piano delle Facoltà, Giurisdizioni, e Regole di Governo, colle quali dovranno regolarsi il Supremo Magistrato del Commercio di questo Regno, e il Succommissario de' cambij residente nella Città di Foggia, i Consolati, Giudici, e Corti ad esso sottoposti*.

<sup>59</sup> Ivi, *Proemio dell'Istruzioni*. «È cosa manifesta – è scritto all'inizio del Proemio – che nell'erigere in questo Regno dopo lungo e maturo consiglio un Supremo Magistrato di Commercio, e nello stabili-

mento delli Consolati di questa nostra fedelissima Città di Napoli, e delle sue Provincie, sia stato l'unico scopo della nostra Real mente il procurare, che alli traficanti stranieri, e cittadini venghi in materia di commercio amministrata una così esatta, così pronta, e così rigorosa giustizia, che per qualunque lite, che fra negozianti possa sorgere, non vi sarà verun disturbo, o impedimento al corso delle loro facende, o delli lor traffichi».

beni e crediti in diverse province. In questo caso, per eliminare controversie di carattere giurisdizionale tra i consolati, la competenza giudiziaria andava immediatamente al Supremo Magistrato. Anziché a quest'ultimo ente era previsto che, a discrezione delle parti, nelle liti sorte a causa dei cambi «co' locati delle Regia Dogana di Foggia» si potesse ricorrere all'ufficiale destinatovi come subcommissario. Per vertenze «di maggior importanza di ducati cinquemila» era lasciata ancora ai contraenti la scelta di promuoverle in prima istanza presso la corte locale, il consolato oppure il Supremo Magistrato<sup>60</sup>.

Nei successivi articoli erano specificate le circostanze in cui potevano proporsi gli appelli e le relative procedure. Al fine di renderne più rapidi i procedimenti, fu stabilito che per le cause di importo non superiore a 50 ducati si sarebbero dovuti «irremissibilmente» eseguire «i decreti, e le sentenze promulgati da' Consolati, e subcommissario de' cambij». Solo per contenziosi riguardanti somme maggiori, erano appellabili al Supremo Tribunale le sentenze emesse dalle corti inferiori nonché dai delegati delle nazioni straniere, dai consolati delle arti, dal giudice del Grande Ammiraglio e da tutti i portolani del Regno. Un'altra discriminata prevista dal regolamento riguardava le cause di importo fino a 300 ducati, al di sotto del quale l'appello poteva proporsi solo per «l'atto devolutivo» e non per quello sospensivo, che era invece possibile per le vertenze aventi per oggetto somme maggiori. Erano esclusi da questa «determinazione» i casi «di carichi imminenti di merci», già pagate o comunque accaparrate dagli acquirenti, i cui venditori dovevano «eseguire le determinazioni che faranno i Consolati acciò la negoziazione, il commercio ed il traffico non s'impedisca»<sup>61</sup>.

Dal presupposto che dinanzi al Supremo Magistrato e alle corti a esso subalterne occorreva «procedere con tutta celerità e sollecitudine [...] senza attendere le tante formalità ed ordini giudiziarij, che nell'altre Corti e tribunali s'osservano», venivano fissati i termini temporali entro cui presentare gli eventuali ricorsi nei confronti delle sentenze appellabili. Tali tempi erano perciò più brevi di quelli in vigore presso i tribunali ordinari e si prescriveva inoltre che la stessa arringa degli avvocati nelle udienze sul commercio avesse la durata massima di un'ora «acciò ogni causa, per grande che sia, si possa terminare di parlare nell'istessa giornata in cui si propone». Alla medesima esigenza di affrettare i procedimenti rispondevano le prescrizioni relative alla notifica degli atti processuali. Questa, in caso di assenza degli interessati, si poteva effettuare a familiari conviventi oppure affiggere in copia all'uscio delle abitazioni Per i convenuti in giudizio che si tro-

<sup>60</sup> Ivi, B. 7/60, *Piano delle Facoltà, Giuridizioni, e Regole di Governo*, capitoli I-VI, XXIX-XXX.

<sup>61</sup> Ivi, capitoli VII-XIII.

vavano provvisoriamente fuori sede, si indicavano per la comparizione in udienza termini correlati alla distanza dal luogo di abituale residenza. Se, ciò nonostante, la parte oggetto di notifica non si fosse presentata entro il tempo prescritto, si sarebbe subito proceduto in contumacia.

Era poi prevista la possibilità di ricusazione dei consoli, del presidente e dei consiglieri del Supremo Tribunale e se ne indicavano le modalità e i limiti temporali che si dovevano osservare da parte dei ricorrenti. A essi era tuttavia richiesto, in via preliminare, il deposito di una cauzione, che, in caso di rigetto dell'istanza di sospensione della causa, sarebbe andata per metà al fisco regio e per metà al magistrato ricusato. Se dalle convenzioni relative al commercio fossero derivate cause criminali, i consolati avrebbero potuto giudicare solo quelle la cui pena massima prevista era l'esilio mentre le altre, che comportavano una pena maggiore, erano di esclusiva competenza del Supremo Magistrato<sup>62</sup>.

L'ultimo punto del regolamento si riferiva alla situazione particolare dei sudditi della Dogana di Foggia – locati e fittavoli delle terre salde a essa appartenenti – che godevano di secolari privilegi. Nei riguardi di costoro si decise che per i terreni, le «industrie loro d'animali, di lane, d'erbaggi, di vettovaglie» e di ogni altra attività dipendente dalla Dogana, non si doveva «innovare menoma cosa» rispetto «all'antico sistema». Per quanto invece atteneva al commercio, i locati e sudditi della Dogana di Foggia si dovevano trattare come semplici cittadini ed erano perciò soggetti in prima istanza alle corti baronali, da cui ci si poteva poi, nei gradi successivi – a determinate condizioni – appellare al consolato e al Supremo Magistrato<sup>63</sup>.

Avviato con le migliori intenzioni e dotato di efficaci strumenti, il Supremo Magistrato intraprese subito la sua attività con procedure molto più snelle degli altri tribunali e con l'uso della lingua italiana nella stesura dei vari decreti e sentenze. La celerità dei procedimenti seguiti dal nuovo Tribunale era tale che, secondo Montealegre, presente con assiduità alle prime sessioni, in ogni seduta si riusciva a sbrigare una quantità di lavoro che avrebbe richiesto sei mesi «se fosse stato lasciato alla sola cura dei magistrati» ordinari<sup>64</sup>. L'introduzione dell'italiano era espressamente finalizzata, secondo lo stesso Montealegre – come avrebbe poi affermato nelle istruzioni per l'analogo tribunale siciliano – a non determinare equivoci «nella gente ignorante», che, non in grado di comprendere la lingua latina, avrebbe continuato a essere in balia degli ufficiali giudiziari, i quali avrebbero potuto «farle

<sup>62</sup> Ivi, capitoli XIV-XXVIII.

<sup>63</sup> Ivi, capitolo XXXI.

<sup>64</sup> Balr, *Corsiniana. Lettere di Montealegre*

a Bartolomeo Corsini, B. 2495, lettera 13 del 10 settembre 1740.

intendere una cosa per un'altra, ed ingannarla». La lingua nazionale nei tribunali, «invece di un latino rozzo per lo più e barbaro che vi si usava», era stata già adottata da altri Paesi. L'uso dell'italiano, promosso dal segretario di stato, rispondeva del resto «a una più approfondita esigenza di ammodernamento dell'amministrazione giudiziaria»<sup>65</sup>. Tale innovazione nell'idioma scritto era da qualche tempo in corso nelle segreterie degli uffici centrali del Regno, in quanto si credeva opportuno che Carlo, «possedendo tutti i suoi Stati in Italia, essendo per conseguenza un Re italiano, debba usare la lingua italiana per preferenza ad ogn'altra nel governo de' suoi medesimi Stati»<sup>66</sup>.

Ai singoli consiglieri del Supremo Magistrato venne assegnata annualmente una «commessa dell'arti», cioè un'ispezione speciale su determinate attività artigianali, come quelle svolte dagli addetti ai lavori d'oro e d'argento, dei tessuti di seta, lana e telerie in genere, dagli speciali, dai guantai. Con editto del 28 dicembre 1739, le due antiche magistrature del Grande Ammiraglio, che aveva giurisdizione sugli addetti alle attività marittime, e del Consolato di mare, cui competevano le cause riguardanti il commercio marittimo, furono abolite e in loro vece fu istituito il Consolato di terra e di mare, che ne assorbì le funzioni e fu sottoposto al Supremo Magistrato del Commercio. Alla giurisdizione del nuovo Tribunale vennero assoggettati anche il Consolato della seta e i 20 consolati, che, in osservanza del decreto di fondazione, il 29 gennaio 1740 furono istituiti nelle città capoluogo di provincia del Regno e nelle altre ritenute maggiormente predisposte alle attività mercantili. Ogni consolato, che come si è osservato costituiva, a seconda delle circostanze, una istanza di primo grado oppure intermedia tra le corti locali e il Supremo Magistrato, si componeva di tre consoli e un assessore, il cui mandato aveva durata annuale<sup>67</sup>. Al pari degli altri giudici, anche i singoli consoli erano passibili di ricusazione. Nel caso fossero rimasti in due a decidere «le cause della sospensione, che per avventura si proporrà in persona del terzo loro compagno», si stabilì che per il primo anno, cioè sino alla fine del 1740, se tra loro vi fosse stata diversità di giudizio la vertenza sarebbe stata risolta dall'as-

<sup>65</sup> V. Sciuti Russi, *Il Supremo Magistrato di Commercio* cit., pp. 261-262; *Editti, Proclami, ed Ordini reali per la creazione e governo del Supremo Magistrato di Commercio e de' Consolati di Mare, e Terra in questo fedelissimo Regno di Sicilia*, Palermo 1741, p. 38.

<sup>66</sup> Ivi. L'ammodernamento del sistema burocratico spagnolo era «legato ad una mutata concezione del rapporto stato-dinastia» e, in tale ambito, il nuovo sovrano «offriva, in quegli anni, validi motivi di spe-

ranza alla élite più rappresentativa della coscienza etico-politica napoletana», cfr. V. Sciuti Russi, *Il Supremo Magistrato di Commercio* cit., p. 262.

<sup>67</sup> M. Schipa, *Il Regno di Napoli* cit., pp. 569-570. I consolati erano considerati «nervo e sostentamento» del Supremo Magistrato. Sull'attività dei consolati, che in precedenza erano cinque, cfr. E. Contino, *Le funzioni dei consoli e lo sviluppo del commercio marittimo del regno di Napoli*, Giannini, Napoli 1983.

sessore. A decorrere dal 1° gennaio 1741, a parità di voti, sarebbe invece prevalsa la decisione del console maggiore di età<sup>68</sup>.

La vasta gamma giurisdizionale attribuita al Supremo Magistrato suscitò tuttavia critiche non solo strumentali come quelle provenienti dai togati e dal baronaggio, che si vedevano sottratti ampi margini del loro potere giudiziario, ma anche da parte di intellettuali non appartenenti certamente agli ambienti più retri, quali Fraggianni e Tanucci. Questi infatti misero ben presto in guardia dagli abusi che l'ampiezza delle prerogative del Supremo Magistrato avrebbe potuto provocare se i suoi consiglieri non fossero ispirati da un senso di equilibrio e di misura, qualità che, come si è potuto osservare, a causa della sua indole eccessivamente ambiziosa, non si riconoscevano al presidente Ventura. Il Tanucci, in particolare, riteneva che a porre un limite agli eccessi del Tribunale, da lui denunciati, sarebbe potuto intervenire lo stesso Carlo. «Se la cosa continuerà di questo passo – osservò il segretario di giustizia – è molto probabile, che il Re abbia, quando sia chiaramente informato, a metter freno. Il favor di Miranda però per qualche tempo riparerà»<sup>69</sup>. A sua volta, il Fraggianni evidenziava che «tutte le cause saranno di questo Tribunale, al quale si rifuggieranno tutti i debitori et i truffaldini» e che pertanto il «nuovo Tribunale [...] si ingoierà l'auttorità e la giurisdizione di tutti gli altri»<sup>70</sup>. Lo stesso anonimo autore delle *Memorie sopra il Regno di Napoli*, che pure secondo Ajello proveniva dalle fila della corrente degli *afrancesados*, strettamente legata al Montealegre, nel descrivere, in modo tuttavia piuttosto sommario, le competenze giurisdizionali del Supremo Magistrato, sottolineò come la possibilità di appellarvi le sentenze emesse dalle corti provinciali per somme superiori a 400 ducati, si fosse rivelato «l'inconveniente più sensibile» e costituiva pertanto un grave ostacolo alla rapida amministrazione della giustizia, che era l'obiettivo principale della sua stessa fondazione. Il ricorso in appello al Tribunale sospendeva infatti «l'esecuzione del primo giudizio; quindi i debitori, che sono di mala fede» ne approfittavano per prolungare eccessivamente le cause, con grave danno per i creditori. Si faceva inoltre notare che il governo si era «totalmente allontanato in appresso dal fine, che s'era proposto al principio». Anziché attribuire al Supremo Magistrato la «ispezione generale sopra li differenti rami della Commercio» sull'esempio francese, ne aveva invece «ristretto insensibilmente l'autorità [...] alla sola cognizione delle cause»<sup>71</sup>.

<sup>68</sup> Asn, *Segreteria di Stato di Azienda*, B. 7/60, *Piano delle Facoltà, Giurisdizioni, e Regole di Governo*, capitolo XXV, cfr. Appendice.

<sup>69</sup> B. Tanucci, *Epistolario*, vol. I cit., p. 377, lettera 299 del 2 gennaio 1740 a Bar-

tolomeo Corsini.

<sup>70</sup> B. Fraggianni, *Lettere a B. Corsini* cit., lettere XIV del 3 ottobre 1739 e XX del 7 novembre 1739.

<sup>71</sup> Bnn, Ms. I. C. 16, ff. 309-310. L'ispe-



Per l'incentivazione del commercio internazionale, sin dall'ascesa al trono napoletano di Carlo, era apparso indispensabile stipulare una serie di trattati con gli stati europei, l'impero ottomano e le reggenze islamiche nord-africane. Una pacificazione con gli stati musulmani avrebbe tuttavia avuto ripercussioni estremamente favorevoli sullo stesso commercio marittimo interno, gravemente ostacolato dalle azioni piratesche dei corsari turcheschi, che attaccavano le navi dei Paesi cristiani con cui non avevano stretto alcun accordo. Particolarmente esposti agli arrembaggi islamici erano perciò le imbarcazioni battenti bandiera napoletana, che solcavano anche i mari costieri con grande timore e perciò in quantità notevolmente inferiore alle loro potenzialità. Per la definizione degli aspetti tecnici dei vari trattati si era ricorso, come si è osservato, alla consulenza della Giunta di Commercio<sup>72</sup>, le cui competenze erano poi passate al Supremo Magistrato. Il ruolo di questo ente fu pertanto notevolmente importante per il supporto che si richiedeva nella stesura degli accordi con gli altri stati, da sottoporre all'approvazione della corte di Napoli e quindi, come solitamente avveniva per le misure di un certo rilievo, a quella di Madrid.

Le trattative con i Paesi musulmani – ostacolate dalle potenze europee, e in particolare dalla Francia, che con gli islamici aveva già un discreto scambio commerciale, derivante da tradizionali rapporti di amicizia e temeva la concorrenza napoletana<sup>73</sup> – portarono tuttavia, grazie soprattutto alla tenacia e all'abilità del Montealegre, alla stipula di due importanti convenzioni, una siglata il 7 aprile 1740 con la

zione generale sui vari settori commerciali sarebbe stato «il mezzo più sicuro di conoscere, e di strappare le cause, che sino allora si erano opposte al progresso del Commercio del Regno di Napoli».

<sup>72</sup> Bsns, Ms. XXI. D. 30, ff. 9r-26v. Alla richiesta di un parere sulla convenienza della stipula di un trattato con l'impero ottomano la Giunta di Commercio, nell'aprile 1736, a conclusione di una lunga consulta in cui furono espresse opinioni differenti, aveva all'unanimità posto come condizione preliminare che il sovrano «prima [...] si assicuri se mai le altre Nazioni a noi amiche, e de' Turchi nemiche, specialmente la Spagna, restino contente di questa pace e commercio, o pur no, e se si abbia ad impedire, o pure a continuare con queste il commercio, che più ci giova e conviene», cfr. Ivi, f. 26v.

<sup>73</sup> M. Schipa, *Il Regno di Napoli*, pp. 238-241; F. Venturi, *Settecento riformatore. Da*

*Muratori a Beccaria*, Einaudi, Torino 1969, p. 73. Malgrado il sostegno diplomatico di Madrid, tra il Regno di Napoli e la Francia intercorsero «delle trattative [...] che furono dannose, che disturbarono i traffici tra i due paesi, che niente risolsero e che da niente furono risolte», cfr. R. Romano, *Il commercio franco-napoletano nel secolo XVIII*, in Id., *Napoli dal Regno al Viceregno. Storia economica*, Einaudi, Torino 1976, p. 69. Non si riuscì a concludere alcun trattato neanche con Venezia, anch'essa gelosa della concorrenza commerciale napoletana in Levante e nell'Africa settentrionale, cfr. R. Romano, *Un tentativo di stipulazione di trattato commerciale tra Napoli e Venezia nel 1739*, «Studi economici ed aziendali», III (1948), pp. 437-452. Per i reiterati tentativi diplomatici di stringere un accordo commerciale con la Serenissima, cfr. *Corrispondenze diplomatiche veneziane cit.*, voll. XVI–XVII, passim.

sublime Porta e l'altra il 3 giugno 1741 con la reggenza di Tripoli<sup>74</sup>. Nonostante questi trattati, che pure favorirono un certo incremento degli scambi<sup>75</sup>, i mercanti del Regno di Napoli non furono tuttavia spinti, come si auspicava, ad armare nuove navi, vincendo quella paura della pirateria musulmana, che era considerata il maggiore deterrente allo stesso commercio marittimo di cabotaggio<sup>76</sup>.

Un'altra iniziativa – sollecitata in particolare da Pietro Contegna e quindi dallo stesso Supremo Magistrato – ritenuta dal Montealegre e dal suo staff di fondamentale stimolo allo sviluppo del commercio napoletano, fu il permesso accordato con proclama del 3 febbraio 1740 agli ebrei per il loro rientro nel Regno, da cui, come è noto, erano stati definitivamente espulsi nel 1541<sup>77</sup>. Si prevedeva che l'arrivo di un consistente numero di ebrei, incentivati a venire nel Mezzogiorno d'Italia da una serie di garanzie loro concesse, avrebbe infatti notevolmente rafforzato il settore mercantile e manifatturiero, campo nel quale essi avevano dimostrato di essere particolarmente abili negli stati cristiani dove avevano avuto il permesso di soggiornare<sup>78</sup>. Gli ambienti ecclesiastici più retrivi, che non avevano visto di buon occhio il tentativo di intrattenere rapporti diplomatici e commerciali con i Paesi musulmani, manifestarono però ben presto la loro intolleranza anche verso gli ebrei. Particolarmente attivo nella polemica antisemi-

<sup>74</sup> M. Schipa, *Il Regno di Napoli* cit., pp. 242-256; R. Ajello, *La vita politica napoletana* cit., pp. 640-641. Il trattato ventennale di commercio con l'impero ottomano fu sottoscritto dal livornese Giuseppe Finocchietti Faulon, inviato di Napoli a Costantinopoli. Dopo complesse trattative, l'accordo di pace, commercio e navigazione con Tripoli fu firmato per conto del governo napoletano da Giacinto Voschi, cfr. T. Filesi, *Un interessante capitolo delle relazioni tra Napoli e Tripoli: 1739-1747*, «Clio», VI (1971), pp. 205-247.

<sup>75</sup> F. Venturi, *Settecento riformatore* cit., pp. 73-74. Per le richieste troppo esose del locale bey, non si riuscì a stipulare alcun trattato con Tunisi, cfr. R. Ajello, *La vita politica napoletana* cit., p. 663.

<sup>76</sup> Ivi, pp. 662-664. In una memoria inviata a Napoli nell'ottobre 1747, il diplomatico Guglielmo Maurizio Ludolf sottolineava che gli scambi del Regno napoletano con la Porta consistevano «principalmente in un commercio per disgrazia ancora molto tenue, e nascente, il quale per ogni mezzo e via bisognerebbe far

aumentare, e fiorire, e quindi anche la nostra navigazione in questi mari», cfr. M. Mafrici, *Diplomazia e commerci tra il Regno di Napoli e la Sublime Porta: Guglielmo Maurizio Ludolf (1747-1789)*, in Id., (a cura di), *Rapporti diplomatici e scambi commerciali nel Mediterraneo moderno*, Rubbettino, Soveria Mannelli 2005, p. 155.

<sup>77</sup> V. Giura, *Gli ebrei e la ripresa economica* cit., p. 4. Il vicerè Pedro de Toledo aveva concesso agli ebrei quattro mesi di tempo per allontanarsi dal Regno di Napoli.

<sup>78</sup> Bsnsp, Ms. XXX. C. 6, ff. 198r-202v. Il «Proclama, o vero Banno, con il quale si concede alla Nazione Ebraica un Salvacondotto, perché possa venire a trafficare, ed a stabilire il suo Domicilio nelli Regni delle due Sicilie, e loro dipendenze», sottoscritto da Carlo e controfirmato dal Montealegre, constava di 37 capitoli, che fornivano agli ebrei che si fossero trasferiti nei Regni di Carlo, prerogative assai più ampie di quelle concesse «negli altri stati italiani e, in particolare, nella rivale Livorno», cfr. V. Giura, *Gli ebrei e la ripresa economica* cit., p. 29.

tica fu il cappuccino padre Nobili, che minacciava imminenti e gravi ritorzioni divine sulla famiglia reale, di cui si indicava, tra l'altro, come evidente prova la mancanza di prole maschile del sovrano<sup>79</sup>. Forti proteste contro l'insediamento di comunità ebraiche nel Regno vennero inoltre avanzate da «magistrature, senati cittadini, corporazioni ed uffici di ogni genere, che vedevano lesi dal proclama i loro privilegi»<sup>80</sup>.

Contrariamente alle attese del Contegna e degli altri componenti del Supremo Magistrato, che con Montealegre avevano indotto Carlo a riaccoglierli nei suoi stati, gli ebrei – timorosi tra l'altro delle persistenti minacce di cui erano bersaglio – malgrado le facilitazioni loro accordate, non giunsero in quantità considerevole, né impressero, pertanto, con la loro attività lo slancio sperato al commercio napoletano. Nel settembre 1746, cedendo infine alle reiterate pressioni, il sovrano borbonico revocò l'editto che aveva concesso agli ebrei e ne ordinò l'espulsione dal Regno di Napoli<sup>81</sup>. Questo provvedimento regio, che rappresentava il fallimento dell'esperienza intrapresa sei anni prima, si aggiungeva al ridimensionamento del Supremo Magistrato, sollecitato dagli ambienti clericico-nobiliari, che erano riusciti a prevalere sulla corrente più avanzata capeggiata dal Montealegre, la cui guida governativa era giunta ormai al capolinea.

Il marchese Giovanni Fogliani, subentrato al duca di Salas, «col solito desiderio dei successori di acquistarsi popolo con le arti contrarie a quelle che avevan fatto odioso l'antecessore», appoggiò l'istanza delle Piazze napoletane, che nel gennaio 1746, in cambio di un donativo di 300 mila ducati, avevano domandato al sovrano di restringere al solo commercio estero le competenze del Supremo Magistrato. Con decreto del luglio 1746, le richieste della Città, che si era resa interprete degli interessi del baronaggio, degli altri tribunali cittadini e dei titolari delle mastrodattie, vennero accolte da Carlo, che regolò «l'attività del Supremo Magistrato del Commercio con una nuova normativa sostanzialmente punitiva, che ne soffocava la funzionalità, lo privava delle delegazioni delle arti, ne snaturava la composizione di organo tecnico-commerciale oltre che giuridico, lo riduceva all'attività contenziosa per il commercio estero, inteso in senso ristretto»<sup>82</sup>. Furono inoltre aboliti gran parte dei consolati di terra e di

<sup>79</sup> R. Ajello, *La vita politica napoletana* cit., pp. 638-639.

<sup>80</sup> V. Giura, *Gli ebrei e la ripresa economica* cit., pp. 75-76.

<sup>81</sup> Ivi, pp. 69-73. Agli ebrei furono concessi nove mesi per allontanarsi dal Regno e il bando di espulsione fu quindi pubblicato il 30 luglio 1747. La comunità ebraica nel giugno 1742 si era già ridotta ad appena

75 individui dai 121 che vi erano nell'agosto dell'anno precedente.

<sup>82</sup> R. Ajello, *La vita politica napoletana* cit., p. 682. Concedendo la grazia richiestagli dalla città di Napoli in cambio del donativo, Carlo «stabilì per un regolamento del primo agosto 1746, che per l'avvenire la giurisdizione del Magistrato del Commercio sarebbe ristretta alle sole cause di

mare, che rimasero operanti solo nella capitale e a Barletta, Manfredonia, Gallipoli, Crotone e Reggio.

Con il ridimensionamento del Supremo Magistrato veniva colpita duramente la politica economica portata avanti dal Montealegre con il sostegno dei principali esponenti della corrente degli *afrancesados*. L'ostilità verso i promotori e gli esponenti del Supremo Tribunale, tra cui in particolare Salas e Ventura, indussero tuttavia lo stesso Tanucci a essere in sintonia con le correnti più conservatrici nell'accoglierne con evidente soddisfazione il forte depotenziamento.

Questo Tribunale – scrisse infatti il segretario di giustizia al Corsini nel luglio 1746 – con tutti i rami, come sa V. E., fu un'architettura di Salas e Ventura, disgustato quello del ripartimento delle segreterie per cui non rimaneva a lui, segretario della guerra e degli affari straordinari, alcuna ingerenza sull'interiore dei popoli, questo per la presidenza del Consiglio data ad Ippolito [Porcinari], escluso lui che si tiene pel principe dei togati maiorum gentium, come compagno ed erede d'Argento, famoso ciarlatano degli Alemanni [...]. Questo parto dunque della superbia, della lascivia, dell'inganno, dell'invidia, della confusione va per morire, fato universale delle opere della scellerataggine<sup>83</sup>.

Le pressanti esigenze finanziarie della monarchia borbonica, incapace di percorrere vie diverse da quelle tradizionali per soddisfarle – malgrado i suggerimenti provenienti dagli ambienti più avanzati – finirono dunque per bloccare una riforma, quale il Supremo Magistrato di Commercio, che, se attuata con il rigore previsto dal relativo decreto di istituzione e dalle annesse istruzioni, avrebbe potuto recare un notevole contributo alla complessiva evoluzione economica del Regno di Napoli. Ancora una volta, quindi, la realizzazione dei progetti riformistici, in grado di rinnovarne le antiquate strutture, si scontrava nel Mezzogiorno d'Italia con le insuperabili resistenze dei ceti privilegiati, che vi avrebbero ancora a lungo conservato una posizione egemone.

negozio, che insorgerebbero tra li stranieri, o tra un nazionale ed uno straniero, restituendo agl'altri Giudici, e Tribunali ordinarj gl'altri affari, che a questo erano stati dati nel 1739», cfr. Bnn, Ms. I. C. 16, f. 311.

<sup>83</sup> B. Tanucci, *Epistolario, II, 1746-1752*, a cura di R. P. Coppini e R. Nieri, Edizioni di Storia e Letteratura, Roma 1980, lettera a Bartolomeo Corsini del 22 luglio 1746.